

UNIVERSITA' TELEMATICA "e-Campus"

Facoltà di Giurisprudenza
Corso Di Laurea in Giurisprudenza Magistrale

L'evoluzione o involuzione dell'uomo predatore

Relatore: Prof.Armando Palmegiani

Tesi di Laurea di:

Roberta Bordoni

Matricola numero: 002245432

Indice

Introduzione

CAPITOLO PRIMO

LA VIOLENZA SULLE DONNE: PREMESSE

1. La violenza sulle donne. Excursus storico.
2. L'impostazione patriarcale della famiglia e la condizione di soggezione delle donne.
3. La violenza di genere. Aspetti definatori e fenomenologia.
4. La violenza sulle donne e la violenza domestica.

CAPITOLO SECONDO

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: ASPETTI CRIMINOLOGICI E COSTRUTTI SOCIALI

1. La violenza contro le donne: il perché. Le diverse teorie.
 - 1.1. La teoria clinica.
 - 1.2. La teoria della socializzazione di uomini e donne in ruoli sessuali di tipo tradizionale.
 - 1.3. La teoria della vulnerabilità acquisita.

- 1.4. La teoria del controllo/scambio sociale.
- 1.5. La teoria delle risorse personali.
2. Le diverse fattispecie di violenza.
 - 2.1. La violenza fisica.
 - 2.2. La violenza psicologica.
3. Aggressore e vittima: la connessione con le disuguaglianze ed il divario di potere tra uomini e donne.
4. Aggressività e crimine sessuale.
5. Profilo sociale e psicologico del criminale.

CAPITOLO TERZO

DALLO STUDIO DELLA VITTIMA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

1. La vittimologia.
 - 1.1. Le predisposizioni vittimogene.
 2. Le diverse fattispecie di reato poste in essere in danno delle donne.
 - 2.1. Il maltrattamento intra-familiare.

2.2. La violenza sessuale

2.3. "lo stalking".

2.4. Le nuove fattispecie di reato previste dal Codice Rosso.

CAPITOLO QUARTO

LO STALKER E LO STUPRATORE

1. Le diverse tipologie di stalking.

2. Le diverse tipologie di stalker.

2.1. Lo stalker erotomanico, ossessionato dall'amore, ossessivo.

2.2. Il ricercatore di intimità; il rifiutato; l'incompetente; il risentito; il predatore.

3. I reati a sfondo sessuale.

3.1. La vittima dell'abuso sessuale e il profilo psicologico.

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

Come evidenziava già sul finire del Settecento il filosofo francese J.J. Rousseau, nel suo Discorso sulle origini e sui fondamenti della diseguaglianza fra gli uomini (1755), “guardando la società umana con uno sguardo freddo e spassionato, dapprima essa sembra non mostrarci altro che la violenza degli uomini potenti e l’oppressione dei deboli. [...] La diseguaglianza naturale si dispiega insensibilmente per opera di quella prodotta dal caso, e le differenze tra gli uomini, sviluppate dalle circostanze, divengono più sensibili, i loro effetti più permanenti, e cominciano proporzionalmente a influire sulla sorte degli individui” .

Coloro che operano a diretto contatto con le vittime di tali forme di sopraffazione e annientamento della propria libertà devono avere quale principale obiettivo quello di fornire il supporto e gli strumenti adeguati, per fare in modo che le donne che hanno subito violenza, possano ritrovare la propria dimensione umana e civile, riappropriandosi della propria vita.

Dal punto di vista giuridico, il legislatore come si avrà modo di constatare nel corso del presente lavoro ha mantenuto alto il livello di attenzione sul

fenomeno della violenza di genere e tanto è dimostrato dagli interventi normativi che, nel tempo, sono stati attuati, cionondimeno non devono essere sottaciute le norme costituzionali già poste a presidio dell'uguaglianza di genere.

Il riferimento è, in primis, agli artt. 2 e 3 Cost., rispettivamente deputati ad affermare i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza formale e sostanziale.

In particolare, l'art. 2, nel riconoscere e garantire i "diritti inviolabili dell'uomo", afferma l'esistenza di uno "zoccolo duro" di situazioni soggettive, indisponibili e riconosciute a chiunque.

L'art. 3, dal canto suo, al primo comma afferma l'uguaglianza formale dei soggetti di fronte alla legge e poi, al primo capoverso, onera lo Stato di raggiungere un concreto livellamento tra i soggetti che vada al di là delle distinzioni "di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Tale impianto non osta certamente all'introduzione di una normativa premiale, in grado di valorizzare e tenere in debita considerazione queste differenze, ma certamente vieta di fondare sulle stesse trattamenti di carattere deteriore.

Per quanto concerne la normativa di fonte primaria, in ispecie il codice penale, prevedeva ab origine fattispecie incriminatrici poste a presidio della parte debole del rapporto di genere, si richiamano a tal proposito gli artt. 572 e 609-bis c.p., norme alle quali si aggiunge l'art.612 bis dedicata agli atti persecutori e alle nuove fattispecie introdotte dal Codice Rosso.

Tutte le donne che subiscono una qualche violenza hanno ripercussioni sul piano fisico, psicologico e socio-affettivo, sia una realtà diffusa e necessitano di adeguate misure volte, non solo alla dovuta penalizzazione di chi commette tali crimini che violano l'identità personale.

Essa si configura come una chiara manifestazione di relazioni di potere di quanti ritengono di poter gestire la vita altrui a proprio piacimento, spesso perché vittime a loro volta di maltrattamenti e distorsioni della dimensione affettivo-relazionale nei confronti di coloro che hanno accanto.

Ciò che primariamente si deve combattere, in qualunque modo, ivi compreso il costante sostegno delle vittime con centri di assistenza ed associazioni attente alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, è la discriminazione contro chi è più debole, in termini fisici, psicologici o economici, poiché la violenza racchiude in sé uno dei meccanismi sociali primari dai quali chiunque potrebbe essere forzato ad esperire una posizione di subordinazione e, ancor peggio, di annullamento di sé e della propria dimensione umana.

CAPITOLO PRIMO

LA VIOLENZA SULLE DONNE: PREMESSE

INDICE SOMMARIO:1. La violenza sulle donne. Excursus storico.2. L'impostazione patriarcale della famiglia e la condizione di soggezione delle donne.3. La violenza di genere. Aspetti definitivi e fenomenologia.4. La violenza sulle donne e la violenza domestica.

1. La violenza sulle donne. Excursus storico.

La storia della violenza sulle donne è una questione atavica che affonda le sue radici nella storia più antica e in contesti sociali nei quali l'uomo occupava una posizione gerarchica di superiorità all'interno del nucleo familiare.

Siffatta supremazia dell'uomo nei confronti della donna dipendeva dal modo stesso di concepire la corporeità di quest'ultima, come di esclusiva proprietà del *maschio*¹.

La donna ed il suo corpo, in tale scenario, erano posti a totale asservimento dei desideri maschili e delle sue necessità².

Con tale impostazione si collocavano quelle previsioni che garantivano la completa impunità all'uomo sulle violenze perpetrate in danno della donna, ove questa si fosse macchiata di adulterio o se vi fosse anche un solo dubbio che avesse relazioni fedifraghe, circostanze queste che giustificavano e rendevano pienamente legittimo il comportamento violento del marito.

La donna non era semplicemente oggetto di discriminazione, ma racchiudeva in sé l'emblema più eloquente di ogni libertà violata o mai concessa, perennemente assoggettata al controllo e all'espressione del potere dell'uomo.

Risalendo indietro nel tempo, nella civiltà greca, dove in un primo momento la donna veniva esaltata quale fulcro indiscusso della famiglia e

¹ Adkins, L. (2001). *Cultural Feminization: "Money, Sex and Power" for Women*, "Signs", 26, 3, pp. 669-695; in particolare, pp. 675-676.

² Bertolino M., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

generatrice di vita, si riconobbe la sua inferiorità e debolezza, la qual cosa emerge anche fra gli scritti dei grandi padri della filosofia, che testimoniano come fosse privata di qualunque riconoscimento identitario e socio-culturale.

Si riscontra la medesima visione prospettiva anche nella cultura romana, nella quale la donna era considerata solo in virtù dei suoi doveri familiari e coniugali, nonché dedita alla sola cura della casa.

Nel periodo medievale si affermò poi la cultura giuridica dello *ius in corpus*, norma giuridica che trovava applicazione pratica nell'esclusivo utilizzo da parte dell'uomo del corpo della donna; da ciò derivarono anche i diversi casi di femminicidio, peraltro, rimasti impuniti³.

Esattamente da tali presupposti derivava altresì un ulteriore principio di sopraffazione dell'uomo sulla donna, proprio in virtù del suo senso di proprietà del corpo, tale per cui quest'ultima aveva l'obbligo di prestazione sessuale nei confronti del coniuge senza alcun diritto di opporsi.

Un principio questo che reggeva la relazione uomo/donna e dal cui obbligo di quest'ultima di non sottrarsi al rapporto sessuale bramato dal marito, discendeva la legittimità della violenza che concretizzava, di fatto, uno stupro domestico. Tale condotta, tuttavia, non costituiva una fattispecie criminosa in forza del fatto che il corpo della donna fosse ritenuto come

³Arcidiacono C., Di Napoli I. (2012), *Sono caduta dalle scale... I luoghi e gli atti della violenza di genere*. Milano: Franco Angeli, pp. 23-24.

esclusiva proprietà dell'uomo e, in quanto tale, nella piena espressione del “diritto di proprietà”, egli ne poteva liberamente disporre a suo piacimento.

La situazione non varia di molto neppure nel corso dell'era moderna, periodo nel quale la vita di una donna era misurata, ancora una volta, in riferimento al suo ruolo di subordinazione nei confronti dell'uomo, padre o marito che fosse.

Come si legge in Renée Baernstein (2006), *“una vergine sotto il tetto del padre, diventava poi una moglie quando era menata dal marito. Poi, di solito, veniva la maternità e, se la donna sopravviveva ai rigori delle gravidanze e dei parti, diventava una vedova dopo la morte del coniuge”*⁴.

La vita di una donna era dunque scandita dalle tappe che la legavano alle sue relazioni di dipendenza ad un uomo.

L'unico essenziale momento nella vita della donna era la sua necessità di trovare marito, solo allora le era possibile lasciare la casa paterna per subordinarsi ad un altro uomo.

Le cose cambiarono solo con le trasformazioni socio-ideologiche che interessarono il mondo occidentale nel XVIII e XIX secolo, periodo nel quale si

⁴Baernstein, R.(2006). *Sposa, figlia, sorella e vecchia madre. Invecchiare donna in età moderna, tra demografia e cultura*, in *Storia delle donne*, 2 (2006), Firenze, Firenze University Press. p. 213.

assistette all'abolizione di determinati istituti ed il progressivo riconoscimento dei principali diritti umani⁵.

2. L'impostazione patriarcale della famiglia e la condizione di soggezione delle donne.

Quando si parla di violenza di genere non può prescindersi dal considerare come siffatto fenomeno sia prevalentemente dovuto alla considerazione atavica di differenza tra uomo e donna, così come perpetuata nelle diverse epoche storiche e culture di appartenenza.

La divisione di genere e le corrispettive attribuzioni valoriali non sono altro che il frutto di continui mutamenti nella visione sociale e culturale dell'individuo.

L'affermazione radicata della figura femminile quale soggetto debole, oppresso e inferiore all'uomo, nel riconoscimento identitario di ruoli socialmente identificati dalla collettività, ha comportato nel passato una evidente asimmetria tra uomo e donna.

⁵ Bertolino M., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

L'identità indicata dal *genere* non racchiude in sé le differenze socialmente riconosciute tra i due sessi, ma scaturisce da “una soppressione di similarità naturali”⁶.

La questione della diversità non risulta da una realtà naturalmente riconosciuta, bensì da imposizioni storicamente e culturalmente indicate dagli stessi individui.

Ciò detto, occorre in questa sede ripercorrere quei fattori dai quali ha avuto origine l'atavica violenza sulle donne.

Come si è già avuto modo di dire la questione, lungi dall'essere un problema della modernità, ha radici storiche piantate e cresciute nel terreno fertile dell'impostazione patriarcale della famiglia: un modello del tutto differente da quello al quale oggi si è abituati, in cui si afferma la parità nel ruolo genitoriale.

In passato, al contrario, all'interno del nucleo familiare si riscontrava una rigida distinzione di ruoli tra l'uomo e la donna, nonché tra gli stessi genitori e figli. Si trattava di un modello di famiglia in cui il focus decisionale di qualunque questione era appunto il padre, il marito, l'uomo. In tale tipo di famiglia il legame e la relazione uomo-donna erano vissuti in maniera

⁶Leccardi, C. (2016). *Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale*. Milano: Guerini Studio, p.20.

*asimmetrica*⁷. Inoltre, il marito poteva rivolgersi alla propria moglie utilizzando il *tu*, ma la moglie, poiché appunto in un ruolo di subordine nei confronti del primo, doveva in ogni caso rivolgersi a lui dandogli del *voi* o del *lei*. Ai figli era invece richiesto di ricorrere al *voi* nei confronti di entrambi i genitori, mentre a questi ultimi era naturalmente consentito usare il *tu*⁸.

All'interno del modello di famiglia patriarcale alle donne spettava il compito di gestire la cura della casa e dei figli. Peraltro in passato, ogni cosa veniva realizzata in maniera artigianale in casa, dal cibo, agli indumenti e a tutto il resto.

Le relazioni e i legami affettivi tra i componenti della famiglia erano in passato piuttosto rigidi e privi di sentimentalismo ostentato, sia tra i coniugi, che tra genitori e figli⁹. Questo in virtù del fatto che le necessità economiche e

⁷Barbagli, M. (1984). *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*. Bologna: Il Mulino, p. 16.

⁸*Ibidem*.

⁹ La famiglia patriarcale mostra un carattere speculare con lo Stato di quegli anni, guidata da regole educative alle quali ogni membro deve conformarsi per garantire la condotta esemplare di tutto il gruppo. Essa viene, infatti, definita una sorta di "piccolo Stato", poiché sostenuta da una sola figura, ovvero il pater familias, il quale esercita un forte potere morale sui figli e sulla stessa moglie. All'interno di tale modello familiare, i figli sono educati al comportamento, mediante severa osservazione delle regole impartite, nonché seguendo il proprio dovere morale, nel rispetto del bene comune. Un modello nel quale vi è una profonda, seppure imposta tacitamente, coesione tra tutti i componenti, quale risultato del personale spirito di sacrificio, sostenuta altresì da un numero non indifferente di figli, anche grazie ad una serie di misure attuate dagli interventi governativi di quegli anni. V.Cattani, G. (1925). *Igiene del matrimonio, "Eugenetica"*. Milano: Hoepli, p.343, anche Habermas, J. (1997). *Società civile e sfera pubblica*, in M. Magatti (a cura di), *Per la società civile*. Milano: FrancoAngeli, p.

le problematiche alle quali bisognava far fronte in quel tempo erano tali da condizionare la qualità dei rapporti umani, ricondotti essenzialmente alle regole di educazione e rispetto¹⁰.

Le donne, in siffatto scenario, non avevano altro riconoscimento al di là di quello strettamente correlato al proprio tessuto familiare. A loro spettava il compito di dare alla luce dei figli e di occuparsene nelle cure quotidiane e nella gestione della casa. All'uomo erano correlate tutte quelle attività legate al lavoro e all'educazione dei figli, ma in caso di sua assenza a causa di guerre o di morte, era la donna a farsi carico di tali responsabilità.

3. La violenza di genere. Aspetti definitivi e fenomenologia.

L'annullamento dell'identità perpetrato ai danni delle donne è uno dei crimini più terribili dei quali si sia macchiata l'umanità nel corso della storia. Oggi si parla sempre più spesso di violenza di genere, anche in relazione agli studi condotti su tale questione in differenti realtà contestuali, riprendendo la

90. Banfield, E. (1958). *The Moral Basis of a Backward Society*. Glencoe (IL): The Free Press. Trad. it. *Le basi morali di una società arretrata*, De Masi, D. (a cura di) (1976). Bologna: il Mulino.

¹⁰Cheli, E. (2005). *Relazioni in armonia*. Milano: FrancoAngeli.

definizione inglese *gender-based violence*, con cui si identificano i diversi atti di violenza ai danni di un individuo, sui soli presupposti di genere.

Nel caso specifico della violenza sulle donne, essa può essere considerata quale manifestazione di una infondata connessione di legami di potere storicamente realizzati, al fine di mantenere un rapporto di ineguaglianza tra gli uomini e le donne, con chiara dominazione dei primi sulle seconde. Tutto ciò ha condotto a prevaricazioni irragionevoli e prive di alcun fondamento plausibile da parte del sesso maschile.

La violenza contro il sesso femminile rappresenta, nella storia passata e purtroppo contemporanea, uno dei peggiori processi socio-psicologici che conducono ad una subordinazione di ruoli, priva di alcuna ragione d'essere. Il dominio psicologico, fisico ed economico degli uomini sulle donne risulta una tra le più diffuse forme di violazione dei diritti umani, rivelandosi al contempo anche un importante fattore, che compromette la relazione naturale ed ovvia di uguaglianza tra i generi e lo sviluppo sociale di una realtà¹¹.

Il fenomeno della “violenza di genere”, come si è visto, ha radici lontane, sebbene sia stato identificato e percepito come problema solo in tempi relativamente recenti.

¹¹ Romito P., Melato M. (2013), *La violenza sulle donne e minori. Una guida per chi lavora sul campo*. Roma: Carocci Faber, pag. 141.

Da parte della Comunità internazionale e dalle Istituzioni italiane, da tempo, è stata riposta particolare attenzione al tema della tutela dei diritti fondamentali della persona, nel cui ambito trova la sua sede il fenomeno della violenza di genere e più nello specifico della violenza domestica.

Dai diversi atti internazionali, che si occupano delle vittime di reato, emerge una particolare attenzione per le vittime più esposte, più vulnerabili e fra queste in particolare le donne, in quanto tali, ma anche i minori e gli anziani. Rispetto a questi soggetti il contesto familiare più facilmente può svolgere un ruolo precipitante della violenza.

Il nostro codice penale del 1930, a più riprese, è stato interessato da una serie di modifiche volte ad adeguare le disposizioni codicistiche ivi contenute alla più moderna e personalistica concezione della famiglia, ciononostante sono rimasti ancora dei "residui" che rappresentano espressione del retaggio della concezione autoritaria della famiglia, ormai abbandonata in altre branche del diritto, si pensi al diritto civile, ad esempio.

La conseguenza è un sistema penale che si è mostrato non sempre all'altezza dei compiti preventivi che gli competono nei confronti di un fenomeno, quello della violenza sulle donne e sulla violenza domestica, considerato ormai nel dibattito internazionale un problema sociale.

La comunità internazionale ha iniziato a evidenziare e analizzare sistematicamente la questione dall'inizio degli anni '90 e la prima definizione universalmente riconosciuta di violenza contro le donne risale al 1993¹².

La Convenzione del Consiglio d'Europa¹³ sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica afferma nell'art. 3 che « ... con l'espressione 'violenza nei confronti delle donne' si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; l'espressione 'violenza domestica' designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti

¹² Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

¹³ Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>.

condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»¹⁴.

A partire dalla ratifica di tale Convenzione, avvenuta con la l. 27 giugno 2013, n. 77, nel corso degli anni, sono state emanate una serie di normative volte alla repressione del fenomeno della violenza di genere e alla previsione di adeguati meccanismi sanzionatori, via via sempre più aspri, per garantire la massima tutela delle vittime di siffatta forma di violenza.

Sicchè, ad oggi si può osservare la presenza di un quadro normativo capace di assicurare un elevato grado “di copertura” contro la violenza di genere, in ossequio agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese. Sebbene non sia espressamente prevista una specifica fattispecie avente ad oggetto “la violenza di genere”(ad eccezione delle norme sull'interruzione della gravidanza, della norma sull'infanticidio ed oggi in seguito al Codice Rosso il femminicidio) sono, allo stato attuale, diverse le figure di reato riconducibili a questa tipologia di violenza, che viene sanzionata a prescindere dal sesso del soggetto che commette il reato o del soggetto che lo subisce¹⁵.

¹⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993). Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. Risoluzione 48/104.

¹⁵ Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

La ratio di siffatta scelta operata dal legislatore si ravvisa verosimilmente nell'intenzione di evitare che potesse essere posta in essere una disparità dal punto di vista sanzionatorio e punitivo a seconda del sesso del soggetto agente, o di quello passivo del reato. È stato strutturato un impianto penale volto alla tutela di diritti in generale e non propriamente di quelli a titolarità femminile, nella prospettiva secondo la quale la violenza contro le donne deve essere considerata come una species del più ampio genus della violenza di genere, suscettibile di colpire, dunque, anche gli uomini).

Ad onor del vero non si può ritenere "il genere femminile" come bene giuridico a sé stante, diverso e più meritevole di tutela rispetto al genere maschile, per cui non potrebbe pensarsi di basare un trattamento punitivo o una risposta sanzionatoria differente a seconda di chi sia il soggetto agente o la vittima del reato. Non può quindi "il genere femminile" essere considerato quale ulteriore bene giuridico di carattere pubblicistico, perché se così fosse il sistema penale parrebbe porsi in una prospettiva "special-protezionistica in ragione del genere al quale appartengono le vittime. Da questa posizione il legislatore ha manifestato di volersi affrancare con la scelta di ricollocare sistematicamente i delitti di violenza sessuale nel titolo XII del libro II, dedicato ai delitti contro la persona, spostandoli dal titolo IX, dedicato ai delitti

contro la morale pubblica e il buon costume, a seguito della riforma avvenuta con l. 15 febbraio 1996, n. 66¹⁶.

La violenza contro le donne è dunque una violazione dei diritti umani, un fenomeno trasversale che interessa tutte le culture, le etnie, le classi sociali e le fasce di età. È un fenomeno endemico in quanto diffuso, persistente e radicato in ogni parte del mondo¹⁷.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che circa un terzo delle violenze nei confronti delle donne sia perpetrato dal partner. A tal proposito è stato coniato il termine "Intimate Partner Violence" (IPV) per descrivere qualsiasi comportamento all'interno di una relazione intima che causi danni fisici, abusi psicologici o violenze sessuali¹⁸.

In uno studio condotto dalla European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) è stato definito che il 22% delle donne intervistate ha subito violenza fisica e/o sessuale da parte del partner, il 43% è vittima di violenza psicologica, mentre il 18% subisce violenza economica. Per quanto concerne l'Italia, un'indagine condotta dall'ISTAT nel 2014 ha confermato anche per il

¹⁶ Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

¹⁷ Bertolino M. *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

¹⁸ *Ibidem*.

nostro Paese il trend tracciato dalle ricerche internazionali ed europee, affermando che il 22,4% della popolazione femminile in coppia subisce o ha subito violenza psicologica dal compagno attuale, mentre il 13,6% è o è stato vittima di violenza fisica e/o sessuale¹⁹.

L'indagine ha inoltre evidenziato che anche in Italia sono proprio i partner o ex partner a commettere le violenze più gravi fino ad arrivare a uccidere la donna. Tuttavia, il fenomeno della violenza è ancora sottovalutato e soprattutto sono sottostimate le conseguenze e l'influenza che l'abuso ha sulla salute delle donne.

La violenza rappresenta, infatti, una delle principali cause di mortalità, disabilità e morbidità tra le donne, con un impatto sulla salute che va ben oltre il danno acuto causato dai comportamenti violenti, poiché presenta importanti ripercussioni a medio e lungo termine con una maggiore propensione per comportamenti a rischio per la salute come il fumo, l'uso di alcol o sostanze stupefacenti²⁰.

Poiché la violenza nei confronti delle donne può assumere varie forme

¹⁹ European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against women: an EU-wide survey. Disponibile su: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>.

²⁰ Bertolino M. *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.4, 2015, pag. 1710.

(violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, culturale), tutte nondimeno indirizzate all'affermazione del potere e del controllo sull'altra persona, sul suo agire e pensare, la sua valenza multidimensionale richiede l'attivazione di diversi professionisti operanti non solo in ambito sanitario, ma anche psicologico, sociale, investigativo, giudiziario, assistenziale, educativo e formativo²¹.

4.La violenza sulle donne e la violenza domestica.

Nel complesso ed articolato insieme di situazioni e forme di violenza che rientrano nella definizione stessa di *violenze di genere*, quella esercitata contro le donne è realizzata in maniera tale da ridurre il soggetto in stato di subordinazione assoluta, impedendo in modo preventivo qualunque possibilità di emersione e miglioramento nella sfera personale, psicologica, economica e sociale.

La riflessione su tale importante tematica, soprattutto in ambito femminista, ha portato all'adozione della definizione di *violenza di genere* per identificare in maniera più attenta il concetto stesso di dominio e

²¹ Ibidem.

subordinazione nei ruoli di genere che si realizzano in contesti sociali, extra-familiari e domestici.

Amore, affetto, solidarietà, comprensione e giustificazione sono l'aspetto complementare dell'odio, delle invidie, dei tradimenti, delle offese e delle violenze²².

Spesso le pareti domestiche sono il luogo del ristoro e del dialogo, altrettanto spesso si trasformano in un teatro di prevaricazioni morali e fisiche.

La violenza in famiglia non sempre è l'esplosione di un conflitto, ma spesso è sfogo di insoddisfazioni, tensioni, rabbie e frustrazioni²³.

La violenza domestica è un fenomeno vago, che abbraccia un ampio ventaglio dell'agire umano e privo di una definizione legale. Rappresenta un fenomeno complesso e diffuso che, in dipendenza del sentire sociale e delle influenze culturali, viene definito in modo diverso²⁴.

²² Bertolino M. *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

²³ Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

²⁴ Ciaroni L., *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in *Giur.merito*, fasc.9, 2006, pag.1840.

Fino a qualche anno fa, la violenza nella sfera familiare era considerata una questione privata, oggi accade più frequentemente che venga portata alla luce e sia analizzata, anche sotto l'aspetto statistico.

I risultati raggiunti dalle scienze sociali sono il punto di partenza per l'operatore del diritto. All'uopo occorre fare delle precisazioni terminologiche, necessarie per focalizzare l'attenzione sulla reale dimensione del fenomeno in esame.

In primo luogo occorre dire che il termine «domestica» si riferisce al fatto che l'autore della violenza è il partner intimo della vittima o altro membro del gruppo familiare, indipendentemente da dove si manifesta la violenza e dalla forma che essa assume.

La violenza nell'ambiente domestico è di solito opera degli uomini che hanno avuto un rapporto di fiducia, di intimità e di potere nei confronti della vittima, ma non è infrequente il caso di donne che maltrattano e feriscono il proprio partner o la prole o comunque altri membri del nucleo

familiare: ciò si può spiegare tenendo in considerazione le cause del fenomeno-violenza²⁵.

Non esiste un unico fattore al quale ricondurre la violenza domestica. L'educazione avuta, gli ambienti della gioventù, le esperienze sono gli elementi che ne caratterizzano gli aspetti peculiari.

Con l'assottigliarsi delle discriminazioni sociali basate sul sesso, il rapporto di forza tra uomo e donna è stato ridimensionato.

Le donne puntano a raggiungere traguardi professionali un tempo insperati, infatti il menage familiare è ora equamente amministrato dai vari membri e le componenti del patrimonio della famiglia sono imputabili a ciascuno. Tra la violenza e la dipendenza economica esiste una stretta relazione: l'emancipazione della donna e il suo crescente ruolo nella vita economica hanno stravolto (e capovolto) i termini del problema.

Perciò, quando si parla di violenza domestica, si deve intendere la violenza commessa tra soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive della vittima

²⁵ Ciaroni L., *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in *Giur.merito*, fasc.9, 2006,pag.1840.

e del tortfeasor. La violenza rispecchia, in generale, lo squilibrio di forze che sussiste nel rapporto tra i «potenti» all'interno di una relazione familiare e le persone che da loro dipendono²⁶.

La seconda precisazione riguarda le forme di manifestazione della violenza domestica.

L'estensione, la validità e l'affidabilità dei dati disponibili, forniti dalle scienze sociali, sono aspetti fondamentali nella comprensione dell'ordine di grandezza del problema²⁷.

Semplificare il tutto identificando la violenza domestica con quella fisica è limitativo. Sintetizzare la violenza con la prevaricazione fisica, del più forte contro il più debole, maschera solo un luogo comune. Di certo, i maltrattamenti fisici sono l'aspetto che più degli altri suscita un forte senso di ingiustizia, ma la violenza non è sempre e solo fisica, a questa si aggiungono la violenza sessuale, quella economica e quella psicologica. Gli

²⁶ Ciaroni L., *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in *Giur.merito*, fasc.9, 2006, pag.1840.

²⁷ Cfr. Casalini, B. (2016). *Ingiustizia epistemica: note su un dibattito di teoria politica*, in A. Simone e F. Zappino (a cura di), *Fare giustizia. Neoliberismo, diseguaglianze sociali e desideri di buona vita*, Milano, Mimesis, pp. 129-141, anche Pitch, T. (2008). *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*. Studi sulla questione criminale, III, 2: pp. 9 -10, in Magaraggia, Cherubini (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

effetti che le violenze sono capaci di generare nella vittima sono sempre gli stessi: una lesione diretta ed immediata dell'integrità fisica (la violenza fisica) ovvero un tremendo senso di sconforto, ansia, tristezza, frustrazione, che a volte si evolve in disturbi del comportamento, altre volte in vere patologie psichiche (tutte le altre forme di violenza).

Non sempre queste conseguenze dannose sono facili da individuare, la violenza domestica rimane un fenomeno difficile da accertare e perseguire²⁸.

La sua comprensione viene, infatti, ostacolata dalla circostanza che la violenza endofamiliare è un illecito che non viene quasi mai denunciato. La vergogna, la paura di subire rappresaglie, l'allontanamento dai/dei figli, l'incubo della solitudine, la mancanza di informazione sui propri diritti, la scarsa fiducia nel sistema giuridico o la paura di esso, nonché i costi legali connessi all'azione giudiziaria, rendono le vittime riluttanti a riferire incidenti di violenza²⁹.

²⁸ Pitch, T. (2008). *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*. Studi sulla questione criminale, III, 2: pp. 9 -10, in Magaraggia, Cherubini (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

²⁹ Ciaroni L., *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in Giur.merito, fasc.9, 2006,pag.1840.

CAPITOLO SECONDO

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: ASPETTI CRIMINOLOGICI E COSTRUTTI SOCIALI

Indice sommario: 1.La violenza contro le donne: il perché. Le diverse teorie.

2.Le diverse fattispecie di violenza.2.1. La violenza fisica.2.2. La violenza

psicologica.2.3.La violenza sessuale.2.4.La violenza economica.

1.La violenza contro le donne il perché. Le diverse teorie.

Le relazioni e i legami affettivi tra i componenti della famiglia erano in passato piuttosto rigidi e privi di sentimentalismo ostentato, sia tra i coniugi che tra genitori e figli. Questo in virtù del fatto che le necessità economiche e le problematiche alle quali bisognava far fronte in quel tempo erano tali da irrigidire la stessa qualità dei rapporti umani, da ricondurre essenzialmente alle regole di educazione e rispetto³⁰.

³⁰Cheli, E. (2005). *Relazioni in armonia*. Milano: FrancoAngeli.

La famiglia era una forma di istituzione alla quale non ci si poteva in alcun modo ribellare, poiché nel caso in cui questo si fosse verificato, equivaleva al rischio di poter essere allontanati irrimediabilmente anche dalla stessa comunità di appartenenza.

E' chiaro che ogni ruolo di subordinazione della donna nei confronti dell'uomo era impossibile che venisse mutato, tenendo conto che la famiglia rappresentava l'unico contesto al quale un individuo poteva fare riferimento. Le donne non avevano altro riconoscimento al di là di quello strettamente correlato al proprio tessuto familiare.

Nel contesto interazionale tra i coniugi, all'interno della famiglia rurale, si aveva una sorta di codice del potere al quale tutti dovevano attenersi, indicando la donna come colei che, oltre agli oneri della casa e dei figli, doveva altresì occuparsi di mansioni lavorative nei campi che richiedevano anche carichi piuttosto pesanti e con lunghe ore di lavoro.

Al tempo della famiglia patriarcale, nella stessa misura che in epoche precedenti, l'obiettivo primario di una donna era quello di trovare marito e dare alla luce la sua prole.

Un modello precostituito, sulla base di schemi sociali fissi ed immutabili, riconosciuti dalla comunità e alla quale nessuna donna poteva in alcun modo sottrarsi. Per tale ragione spesso le donne che davano alla

luce dei bambini senza essere sposate, per non dover affrontare i pregiudizi comuni socio-culturali del tempo, erano costrette ad abbandonare i propri figli appena nati e allontanarsi dal luogo di origine.

La condizione di soprusi e discriminazioni, cui segue una imponente limitazione della libertà femminile tale da produrre un reale impedimento nell'esercizio dei diritti propri di ogni individuo, rappresenta oggi un indicatore importante del fatto che tali contesti di dominio di ruoli siano ancora vigenti sino all'età moderna. Ancora oggi, purtroppo, alla luce di indagini e contesti reali identificati e fatti riecheggiare dai media su episodi di cronaca, la donna risulta irrimediabilmente ancorata a quella cultura patriarcale del passato, a quella incostituzionale dominazione maschile che la priva di qualsivoglia capacità di agire, vivere e pensare liberamente, come sarebbe naturale ed ovvio per qualunque individuo. In molte situazioni e contesti ancora oggi riscontrabili in sistemi socio-culturali che vivono nel retaggio oscurantista del passato, la donna risulta costretta ad obbedire alla sua primaria funzione biologica di madre e *regina del focolare*.

La divisione di genere e le corrispettive attribuzioni valoriali non sono altro che il frutto di continui mutamenti nella visione sociale e culturale dell'individuo. L'affermazione radicata della figura femminile quale soggetto debole, oppresso e inferiore all'uomo nel riconoscimento

identitario di ruoli socialmente identificati dalla collettività, ha comportato nel passato una evidente asimmetria tra uomo e donna. L'identità indicata dal *genere* non racchiude in sé le differenze socialmente riconosciute tra i due sessi, ma scaturisce da “una soppressione di similarità naturali”³¹.

Il concetto di genere è stato elaborato dagli studi sociologici condotti sul *thema* per evidenziare “la differenza tra il sesso e le forme culturali in cui esso può presentarsi e proprio perché la differenza sessuale è frutto di una costruzione culturale, essere donna o uomo nella cultura egiziana è molto diverso da esserlo nella cultura norvegese, italiana o peruviana, anche se non cambia l'essenza biologica. Il modo di vestire, le buone maniere, le leggi, i costumi e le tradizioni modellano i corpi e le identità sessuali”³².

La questione della diversità non risulta da una realtà naturalmente riconosciuta, bensì da imposizioni storicamente e culturalmente indicate dagli stessi individui. Risulta dunque necessario porre una attenta riflessione su quanto sia accaduto alla relazione uomo-donna nel passato, tale da condurre a differenziazioni collettivamente riconosciute in merito alle categorizzazioni di genere, all'edificarsi di immotivate attribuzioni di

³¹Leccardi, C. (2016). *Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale*. Milano: Guerini Studio, p.20.

³² https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FEMMINICIDIO_per_web.pdf

potere nelle relazioni tra i due, nonché alla stessa subordinazione della donna all'uomo.

L'esperienza vissuta individualmente o su base condivisa da una collettività, le memorie sociali e familiari, il presupposto teorico di una interiorizzazione delle relazioni connesse a tali contesti di sopraffazione, rappresentano tutti i fattori comuni che ruotano intorno alla realizzazione di stereotipi e modelli di vita che si ripercuotono sull'*essere donna*.

Oggi appare di decisiva importanza, per comprenderne appieno la portata e per contrastare la violenza sulle donne, compiere un'indagine accurata sui fenomeni correlati al vuoto di identità e operare in modo da decostruire e ricostruire tale identità, sia maschile che femminile.

Meritano di essere approfonditi i diversi fattori socio-culturali dei carnefici e delle vittime, i ruoli sociali che rivestono, i loro progetti esistenziali, le aspirazioni e i differenziali di potere; solo così facendo potrà capirsi se la violenza sulle donne sia un fenomeno dovuto alla permanenza o meno dell'idea patriarcale.

Per offrire una spiegazione al perché della violenza contro le donne nel tempo sono state elaborate diverse teorie, alcune di queste ritenute quasi del tutto superate.

La prima di queste è la c.d. “Teoria clinica”. Questa rientra in una di quelle prospettive più risalenti e che non viene ormai condivisa in tempi recenti³³.

Siffatto pensiero affonda le sue radici nell’atavica aggressività maschile che rimane “sopita” fino a che non venga scatenata da un determinato comportamento della donna. Secondo questo filone di studi il seme della violenza sulle donne germoglia da un quid psicologico che risveglia, come detto, l’aggressività.

Come innanzi anticipato questa teoria è stata abbandonata, così come è da ritenersi parimenti superata la concezione che la violenza maschile rappresenti una forma di devianza.

Altra corrente di pensiero è quella denominata “Teoria della socializzazione di uomini e donne in ruoli sessuali di tipo tradizionale”, secondo la quale le donne, fin dalla tenerissima età, sono “educate alla passività e all’accettazione del dominio da parte del marito/partner, quindi da adulte sono portate a percepire una situazione di dominazione maschile come inevitabile³⁴”.

³³ https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FEMMINICIDIO_per_web.pdf

³⁴ https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FEMMINICIDIO_per_web.pdf

Per certi versi simile alla posizione appena riportata è quella espressa dai sostenitori della “Teoria della vulnerabilità acquisita”. Anche secondo questa impostazione, tutto comincia in tenera età, quando alle donne viene mostrata un’immagine di sé come persone deboli e modeste. Da ciò esse sviluppano un senso di inferiorità e di minorata difesa rispetto ai maschi, la qual cosa le spinge a tollerare e a non reagire alla violenza nella coppia.

Viceversa, gli uomini vengono educati all’utilizzo della forza sin da piccoli, cosa che poi li spinge a ricorrervi anche da adulti per risolvere problematiche o per controllare il comportamento della compagna.

Altra elaborazione dottrinale è quella che prende il nome di “Teoria del controllo/scambio sociale” secondo la quale l’aggressività degli uomini sulle donne sarebbe da attribuirsi alla leggerezza del trattamento punitivo, per cui il trend di violenza non si arresterebbe fino a che non venisse attuato un sistema fortemente repressivo nei confronti di siffatto fenomeno.

Infine, l’ultima teoria è quella delle risorse personali “la donna supera il partner per posizione sociale ed economica, oppure si producono mutamenti nella relazione di coppia che portano la donna a voler

rinegoziare le norme della relazione. Lui reagisce con violenza a questo squilibrio per riaffermare la propria supremazia³⁵”.

2. Le diverse fattispecie di violenza.

La violenza di genere e gli abusi di qualunque natura essi siano, posti in essere dagli uomini a danno delle donne, affondano le loro radici nella diffusione, all'interno del tessuto socio-culturale, del modello patriarcale, di cui si è detto nel capitolo precedente. “La contiguità tra la rappresentazione delle donne come soggetti deboli da porre sotto tutela, da proteggere dagli altri uomini, e l'arbitrio che un uomo pensa di poter esercitare come *capofamiglia* è un esempio di quella cultura”³⁶.

Per completare la trattazione, non può prescindersi dal richiamo del pensiero di Catharine Mackinnon (2012), un'attivista coinvolta sul piano politico e giudiziario nella difesa dei casi di femminicidio delle donne bosniache e croate. Il fulcro delle sue indagini ed iniziative anche di matrice politica, è rappresentato dalla denuncia di ogni forma di violenza

³⁵ Ibidem.

³⁶Leccardi, C. (2016). *Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale*. Milano: Guerini Studio, p.21.

perpetrata nei confronti delle donne, dallo stupro alla violenza domestica, alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, alla prostituzione e qualunque altra pratica che si traduca in una forma di discriminazione sessuale³⁷.

Al centro delle sue ricerche la MacKinnon pone proprio il *genere*, concepito come una realtà che incide profondamente in ogni aspetto dell'esistenza della donna.

La studiosa muove dal presupposto secondo il quale, le categorizzazioni socialmente e storicamente riconosciute di uomo e donna si fondano su dei legami di dominio gerarchizzati correlati, a loro volta, ad una profonda e condivisa erotizzazione delle relazioni di sopruso e sopraffazione della donna.

La MacKinnon ritiene che le relazioni di genere non sono altro che il riflesso della posizione che uomini e donne ricoprono all'interno del sistema sociale.

Il dominio dell'uomo è, peraltro, strettamente correlato e supportato da una politica che si avvale della pratica della violenza ideologicamente fondata sulla misoginia. Alla categorizzazione femminile è connessa una forte valenza di soggetto sottomesso, in virtù di una dominanza dell'altro,

³⁷C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Bari, Laterza, 2012.

mentre l'uomo ne viene reificato. A fondamento del genere e della differenziazione dei sessi, ovvero della condizione di dominio cui è soggetta la donna, nelle teorie esposte dalla MacKinnon si ritrova anche l'idea di sfruttamento del soggetto riconosciuto come debole. Una situazione che, nel pensiero dell'attivista, si riconnette alle ideologie marxiste dello sfruttamento del lavoro. Allo stesso modo in cui il genere mostra le sue radici nella sessualità, nel marxismo l'idea di classe risulta quale espressione dello sfruttamento lavorativo. Genere e classe sono, dunque, due elementi posti in relazione, sulla base della teoria di dominio e sfruttamento storicamente e socialmente riconosciuti. "Come la classe dei lavoratori è definita dall'espropriazione organizzata del lavoro di alcuni a vantaggio di altri, così il sesso femminile è determinato dall'espropriazione organizzata della sessualità di alcuni per il vantaggio di altri"³⁸.

Sicuramente il pensiero riportato offre spunti di riflessione, merita però di essere rammentato il verificarsi dei mutamenti all'interno dei sistemi socio-culturali che hanno comportato cambiamenti sostanziali nelle relazioni *di genere*, segnatamente sul modo di concepire i ruoli e le relazioni nell'ambito dello stesso tessuto familiare.

³⁸*Ivi*, p.10.

Con la fine del modello patriarcale di famiglia, nuovi sistemi di relazionalità tra i coniugi si sono affermati nel corso del tempo, tali da modificare radicalmente il modo stesso di intendere il legame tra uomo e donna. Gli stessi cambiamenti che hanno condotto ad un nuovo modo di intendere la famiglia, anche in virtù della riforma legislativa introdotta nel 1975³⁹.

A tal proposito è interessante il contributo offerto da Giovanni Fargiuele (1979), il quale proprio in merito alla richiamata legge, le riconosce il merito di aver introdotto principi nuovi, i quali hanno portato all'affermazione di un modello familiare differente, tale per cui "sotto un profilo rigorosamente scientifico può certo ritenersi errata ogni indicazione che sottragga la famiglia al suo essere ed evolversi nella storia e, da un punto di vista puramente giuridico, al suo realizzarsi nell'ambito ed in conformità coll'intero ordinamento nella relatività del suo consistere"⁴⁰.

Come ha indicato lo stesso Fargiuele, la rilettura del concetto di famiglia, sulla base di nuove tesi inerenti la libertà individuale che si generano e diffondono sul finire del secolo, consentono di giungere ad una

³⁹Legge 10 maggio 1975, n.151.

⁴⁰Fargiuele, G. (1979). *Libertà e famiglia*. Milano: Giuffrè, p. 68.

reale valorizzazione umana della donna, così come di ogni soggetto che faccia parte di un dato contesto familiare⁴¹.

Scompaiono, dunque, le gerarchizzazioni di ruoli, la figura autoritaria e potente del *pater familias* e la figura maschile perde una importante parte di quel potere nei confronti dei legami di relazione di cui aveva goduto fino a quel momento, tanto da generare una sorta di ansia e smarrimento negli uomini.

C'è poi chi, proprio in seguito al senso di smarrimento e alla crisi del modello patriarcale, riconduce le cause della violenza sulle donne.

A tal proposito, si può indicare il pensiero di Tamar Pitch (2008), il quale propone proprio una interpretazione della violenza maschile come crisi di quel modello patriarcale gerarchizzato. Dalla stessa crisi identitaria ne risulta come, “la violenza maschile contro le donne è un indizio non del patriarcato, ma della sua crisi. È adesso, infatti, che la si riconosce come violenza, che la si chiama così, piuttosto che giusto controllo, correzione adeguata, legittimo uso di mezzi di disciplina. [...]”⁴².

⁴¹G. Furgiuele, *Libertà e famiglia*, op. cit., pp. 83-86.

⁴²Pitch, T. (2008). *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*. Studi sulla questione criminale, III, 2: pp. 9 -10, in Magaraggia, Cherubini (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

Una simile interpretazione della violenza risulta, in parte, connessa a comportamenti e modelli tradizionalmente intesi come sintomo emblematico di una autorità socialmente condivisa e riconosciuta, ma per altri versi, considerata come manifestazione di ansia e timore puramente maschile del cambiamento che deriva dalla perdita del proprio potere di dominio sulla donna⁴³. Tali timori sono la conseguenza del fatto che oggi la donna, consapevole dei propri diritti, ha raggiunto un suo naturale livello di autonomia e libertà⁴⁴.

Tuttavia, sebbene oggi il grado di autonomia e consapevolezza della propria dimensione umana e come tale di individui liberi, raggiunta dalle donne sia piuttosto ampia, persiste nell'immaginario maschile, l'idea di degradazione della sfera femminile, frutto del retaggio del passato, di quella cultura patriarcale che aveva dominato le relazioni e i legami familiari nei secoli precedenti.

Detto ciò, prima di soffermarsi *funditus* nel prosieguo, si anticipa sin da ora, che le diverse le forme di violenza alle quali oggi si assiste sono diverse, da quella fisica a quella psicologica, familiare, o anche economica.

⁴³Magaraggia S., Cherubini D. (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

⁴⁴Ciccione, S. (2013). *La differenza maschile come risorsa politica*, in Femen, La nuova rivoluzione femminista. Turri, M.G. (a cura di). Milano: Mimesis, Milano, p. 67.

Esiste anche la cosiddetta violenza *intrafamiliare*, ovvero tutti quegli atteggiamenti di prevaricazione fisica, verbale, psicologica realizzati da un soggetto su chi è, in qualche misura e per diverse ragioni, considerato più debole.

La violenza che viene perpetrata nelle diverse forme anzidette è stata riconosciuta quale diffuso fenomeno strutturale e universale, connesso ad una organizzazione sociale in cui l'uomo e la donna sono elementi principali di una diseguale relazione tradizionalmente trasmessa⁴⁵.

Tutto ciò, riportando pedissequamente le parole di Catharine Mackinnon (2014), conduce a quel fenomeno ancora oggi dilagante che può essere definito come una sorta di "genocidio quotidiano delle donne"⁴⁶.

2.1. La violenza fisica.

Parlare di violenza fisica sulle donne equivale a trattare tutto ciò che solitamente avviene all'interno delle mura domestiche, poiché è proprio all'interno del contesto familiare che, nella maggior parte dei casi, si

⁴⁵ Ciccone, S. (2013). *La differenza maschile come risorsa politica*, in Femen, La nuova rivoluzione femminista. Turri, M.G. (a cura di). Milano: Mimesis, Milano, p. 67.

⁴⁶ Mackinnon, C.A. (2014). *La sessualità del genocidio*, in Ead., Le donne sono umane?. Roma-Bari: Laterza, pp. 94-124.

instaurano quelle relazioni asimmetriche, fondate sul dominio del più forte che generalmente è il *maschio*. Relativamente alla violenza fisica che si verifica in famiglia, è opportuno fare una chiara distinzione tra atti violenti e conflitti. Non di rado, si tende a minimizzare quanto accade alle donne vittime di violenza da parte del marito o compagno, ritenendo si tratti di semplici conflittualità interne alla coppia.

Il conflitto può generarsi tra i coniugi, nei casi di relazioni infelici, ma resta pur sempre un legame fondato su poteri eguali, simmetricamente distribuiti tra uomo e donna, senza alcuna forma di prevaricazione. Mentre, nel caso di violenze o maltrattamenti nella coppia, questi sono il risultato di una situazione di disparità di ruoli e soprattutto di possesso e dominio tra i due partner, sia per ciò che attiene alla forza fisica dei due, ma anche in merito al potere prettamente economico, o anche a causa di un differente *status sociale*. Tutti quelli elencati sono fattori determinanti che innescano una dipendenza psicologica, che si tramuta in violenza nelle situazioni più esacerbate, nelle quali la vittima è sempre la donna. Laddove si manifesta uno squilibrio di potere tra uomo e donna, inevitabilmente si verifica la sopraffazione dell'uno sull'altra, l'annullamento identitario dell'ego individuale, fino al completo soffocamento di ogni potere decisionale ed attuativo.

L'abuso, la violenza fisica e la sottomissione sessuale sono strategie alle quali il soggetto dominante ricorre per ritrovare quella forza che, altrimenti, gli sarebbe negata, poiché non riconosciuta in termini di valore morale e intellettuale. È esattamente questo che si verifica nelle famiglie quando il partner è violento. Molti esperti ritengono che tale situazione sia innescata da quella che potrebbe essere considerata una crisi della *mascolinità*, ovvero una forma di *femminilizzazione*⁴⁷ dell'uomo in ogni suo aspetto e dimensione emotivo-relazionale.

La violenza fisica non comporta solo lesioni evidenti, ma comprende anche ogni azione utilizzata dall'uomo con l'intento di generare terrore, ansia e controllo sull'altro.

2.2.La violenza psicologica.

La violenza psicologica rappresenta uno degli strumenti privilegiati ai quali ricorre l'uomo nella sua intenzionalità di declassare e annullare l'identità della propria compagna, controllandone così ogni azione, al fine

⁴⁷Adkins, L. (2001). *Cultural Feminization: "Money, Sex and Power" for Women*, "Signs", 26, 3, pp. 669-695; in particolare, pp. 675-676.

di governare e dominare ogni sua scelta decisionale. Tale forma di sopraffazione si manifesta in tutte quelle relazioni fondate sul dominio, sull'oggettivazione del potere nella forma del sopruso e della distorsione di volontà dell'altro.

Tra le differenti tipologie di violenza di genere, quella psicologica risulta tra quelle più complesse da individuare e riconoscere da parte della donna che ne subisce gli effetti, ma anche da parte di chiunque intenda valutarne i risvolti individuali. Ciò per via del fatto che determinati atteggiamenti e attitudini all'interno della coppia siano molto spesso individuati, in maniera semplicistica, come semplici litigi o conflitti dati da incompatibilità caratteriali.

La violenza psicologica risulta tra gli abusi ascrivibili a quelle forme di relazione asimmetrica che trovano la loro primaria affermazione in modelli socialmente condivisi. Questi per poter essere rimossi richiedono che si realizzi un radicale mutamento ideologico del sistema di valori tradizionalmente espressi.

Tra i principali comportamenti che si riferiscono ad abusi psicologici, si individuano quelli volti a generare intimidazione, a perseguire il soggetto in ogni sua azione, a minacciarlo, ad abusare della sua mancanza di autonomia decisionale. Nelle forme più estreme, molto spesso le vittime

possono anche essere segregate in casa, controllate in qualunque attività esse svolgano.

Non solo, tra la violenza psicologica che un uomo può rivolgere alla propria compagna vi è anche la minaccia di portarle via i propri figli e condannarla ad un dolore inaccettabile per qualunque donna.

È da considerare abuso psicologico anche la capacità di un soggetto di annullare e allontanare tutte le amicizie dell'altra, compresi i legami familiari, con la sola finalità di fare in modo che si crei una dipendenza assoluta, in ogni dimensione dell'agire quotidiano. La pressione psicologica è anche caratterizzata da pesanti accuse ed insulti rivolti ad un soggetto, per fare in modo che ne venga scalfita la personale stima nelle proprie capacità, generando al contempo anche un profondo senso di colpa e inadeguatezza, come donna, madre, compagna, moglie. Quando la sopraffazione e il senso di potere dell'uomo nei confronti della donna diviene particolarmente insistente si tramuta in un controllo ossessivo di tutto ciò che fa, di chiunque frequenti ed incontri, tale da rendere impossibile la serena convivenza con l'altro. In alcuni casi, la violenza psicologica, laddove la donna tenti di liberarsi da tale pressione e abuso, può sfociare anche in atti di violenza fisica, che conducono anche a reati gravi, quali i delitti.

2.3. La violenza sessuale.

La violenza fisica spesso assume la forma di abuso sessuale contro le donne, la propria compagna o minori, ed è resa possibile proprio in virtù di un contesto che pone in rilievo una prodominanza di modelli maschili, che per anni hanno portato all'affermarsi di una *violenza simbolica*⁴⁸ che è stata poi interiorizzata, tollerata ed accettata dalle stesse vittime, fino a tramutarsi in una sorta di *habitus*, o consuetudine inconsciamente assimilata.

Il sociologo francese Bourdieu (1998) ritiene che proprio all'interno di tali *habitus* si vengano ad insinuare quelle specifiche "matrici delle percezioni, dei pensieri e delle azioni di tutti i membri della società"⁴⁹. Questi ultimi, per via di una condivisa assimilazione degli stessi, finiscono per imporsi ai soggetti quale naturale *modus vivendi*. Dunque, il dominio del maschio si oggettivizza grazie alla riproduzione simbolica di un ordine

⁴⁸Bourdieu, P. (1998). *La domination masculine*. Paris: Seuil.

⁴⁹*Ivi*, p.39.

pregiudiziale riconosciuto dalla collettività, benché sfavorevole proprio per le donne, le stesse che ne risultano come vittime.

Gli atti di violenza sessuale, secondo l'immaginario comune, sono spesso associati ad atti di sopraffazione, di abuso e stupro commessi da soggetti sconosciuti alle vittime. In realtà, sempre più spesso, la cronaca pone in evidenza come, nella gran parte dei casi, si tratti di violenze che si consumano all'interno del contesto familiare. I soggetti che abusano sono gli stessi di cui le vittime si fidano, hanno il volto e l'identità di un marito, un padre, un compagno, un amico, una persona *di famiglia*.

Diverse indagini condotte su tale questione evidenziano casi di donne che subiscono violenza sessuale dal proprio convivente e partner. Gli effetti a livello emotivo e psicologico sono disastrosi, poiché destabilizzano il soggetto nella sua sfera più intima e personale, modificandone radicalmente il corso della vita.

La violenza sessuale è qualunque atto di costrizione nei confronti di un soggetto, al fine di consumare un rapporto sessuale, dietro minacce o mediante l'uso della forza fisica, l'intimidazione e la coercizione. "La violenza sessuale è innanzitutto imporre un rapporto sessuale senza consenso, a prescindere e contro il desiderio e la volontà dell'altro/a. Lo stupro ci parla della rimozione della soggettività femminile e di un arbitrio

maschile che si impone con la violenza; al tempo stesso apre uno squarcio su un immaginario che rappresenta un corpo maschile come strumento di violazione da imporre con la forza e una sessualità maschile disgiunta dalla relazione, un piacere ridotto a consumo”⁵⁰.

La violenza sessuale spesso è il risvolto di tante altre forme di abuso esercitate dall'uomo sulla donna e che, molto semplicisticamente, spesso si tende ad identificare quale forma di devianza maschile. In realtà, come sottolinea ancora lo stesso Ciccone, “non sono solo le statistiche a dirci che la violenza contro le donne non è riducibile a mera devianza. Se guardiamo ai meccanismi psicologici, ai modelli di riferimento e alle rappresentazioni dei rapporti tra i sessi che sono dietro la violenza, scopriamo che essi sono ampiamente condivisi socialmente: non nel senso che tutti gli uomini portino dentro di sé una naturale propensione alla violenza, ma che anche comportamenti e dinamiche non direttamente aggressivi rimandano a quei modelli”⁵¹.

Riprendendo le teorie esposte dall'attivista e filosofa canadese del diritto Mackinnon (2012), ciò che unisce le donne è proprio il ruolo di sottomissione all'uomo che le accomuna nelle situazioni di abuso, in

⁵⁰Ciccone, S. (2009). *Essere maschi. Tra potere e libertà*. op.cit., pp.31-32.

⁵¹*Ivi*, p.31.

qualunque forma esso si manifesti. Il femminismo espresso dalla Mackinnon si sofferma sulla diseguale distribuzione del potere nella dualità storica tra uomo e donna, che deve avere come principale obiettivo quello di sovvertire la basilare distinzione dei sessi. La stessa ritiene che non vi sia nulla da mantenere della differenza tra i sessi. "Per le donne affermare la differenza quando essa significa dominio come accade nel caso del genere significa rivendicare la proprietà e gli attributi dell'assenza di potere"⁵².

Al fine di sovvertire i radicati modelli di predominio dell'uomo sulla donna, che sfociano in differenti forme di abuso e violenza, è necessario proporre "una prospettiva che fa della reinvenzione della sessualità maschile la leva per sradicarla e al tempo stesso per aprire nuove opportunità di vita"⁵³ proprio per gli stessi uomini.

2.4.La violenza economica.

⁵²MacKinnon, C. (2012). *Le donne sono umane?*, op.cit., p.35.

⁵³Ciccone, S. (2009). *Essere maschi. Tra potere e libertà*. op.cit., p.31

Una forma più sottile, ma allo stesso modo riduttiva della capacità di azione e libertà dell'altro, è quella relativa alla violenza economica.

In gran parte delle relazioni coniugali, o legami uomo/donna, è l'uomo a detenere ogni potere economico relativamente alla gestione delle diverse questioni che riguardano la vita di coppia, la convivenza e problematiche attinenti agli aspetti meramente monetari.

Si tratta, dunque, di una situazione contestuale comune che trova piuttosto complesso individuare i casi di abuso di tale potere da parte dell'uomo sulla donna.

Nella grande maggioranza dei casi oggi, all'interno di una coppia, sia l'uomo che la donna hanno eguali possibilità economiche, anche in virtù di un ampio accesso a qualunque ambito lavorativo oggi chiaramente garantito anche alle donne.

Nonostante una liberalizzazione dei ruoli e delle possibilità di affermazione professionale garantita agli uomini e alle donne, vi sono realtà coniugali o di convivenza in cui uno dei due coniugi si rifiuta di concedere denaro, o la libertà di amministrare le spese all'altro.

Rientra nelle forme di violenza economica anche il rifiuto da parte di uno dei coniugi di contribuire economicamente alle esigenze familiari,

privando gli stessi membri della famiglia di poter soddisfare bisogni primari, come l'acquisto di prodotti alimentari, di avere accesso all'assistenza e alle cure medico-sanitarie, nonché il diritto all'istruzione per i propri figli.

Non sono isolati i casi di donne costrette dal marito a versare la loro totale retribuzione sul conto del marito, il quale possiede libero accesso a conti correnti ed altre forme di gestione patrimoniale, poiché, per via di una situazione di assoluto dominio psicologico e fisico nei confronti della compagna, detengono il potere di tutto.

Rientra altresì nei casi di violenza economica anche l'impedimento, sotto pressione psicologica, da parte del partner della realizzazione professionale della compagna o fidanzata, in quanto questo comporterebbe per la donna la possibilità di esercitare i propri diritti all'autonomia e libertà decisionale.

CAPITOLO TERZO

DALLO STUDIO DELLA VITTIMA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Indice sommario: 1.La vittimologia. 1.1.Le predisposizioni vittimogene. 2.Le diverse fattispecie di reato poste in essere in danno delle donne. 2.1. Il maltrattamento intra-familiare.2.2. La violenza sessuale 2.3. “lo stalking”. 2.4.Le nuove fattispecie di reato previste dal Codice Rosso.

1. La vittimologia.

Il termine vittima racchiude in sé retaggi storici e rievoca la pratica del “sacrificio” esistente in diverse culture⁵⁴.

⁵⁴ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

Si tratta di un concetto ampio e omnicomprensivo, potendo essere trattato sotto molti profili diversi oltre che quello giuridico come, ad esempio, antropologico, sociologico, psicologico e criminologico⁵⁵. In particolare, il concetto di vittima in senso criminologico ha una portata più estesa rispetto a quello di soggetto passivo o di persona offesa dal reato, comprendendo, ad esempio, anche chi si sente vittima o chi ha la coscienza di fare la vittima⁵⁶.

È una nozione che valorizza al massimo la dimensione individuale ed esistenziale della persona, e che ha spinto criminologi e vittimologi ad elaborare numerose classificazioni, proprio sulla base delle caratteristiche personali della vittima e del suo ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Dunque, mentre la dottrina penalistica, in un'ottica strettamente tecnico-giuridica, individua la vittima del reato nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, la dottrina criminologica-vittimologica pone l'accento sulla persona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o meno titolare del suddetto bene⁵⁷.

⁵⁵ Cornacchia A., Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1761.

⁵⁶ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

⁵⁷ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

Oggi si assiste, a livello sovranazionale, ad un tentativo di uniformare, nonché di estendere, la nozione di vittima, svincolandola sempre più dal ristretto concetto penalistico di soggetto passivo del reato⁵⁸. Senonché, accanto ad una “generica” vittima, si affianca, specie nell'ambito delle fonti europee, la figura della vittima “debole” o “vulnerabile, rappresentata da un soggetto che presenta una “una peculiare esposizione a un pericolo di volta in volta determinato” e destinataria di particolari misure di protezione sul piano sia del diritto penale sostanziale sia del diritto processuale penale (per esempio i minori vittime di abusi sessuali, le donne vittime di sfruttamento sessuale, le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata)⁵⁹. È interessante sottolineare che mentre la normativa internazionale fa spesso richiamo alla nozione di “vittima”, mostrando in tal modo di recepire le indicazioni della dottrina criminologica, volte a delineare le connotazioni di tale figura, il nostro legislatore, invece, non ha ritenuto di dover derogare alla tradizionale impostazione, incentrata sulle figure dell'offeso dal reato e della parte civile, e connotata, come è stato a suo tempo sottolineato dalla Corte costituzionale, da un “rapporto di complementarità” fra le garanzie

⁵⁸ Venturoli M., *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, v., anche, M. Lamannuzzi, *Vulnerabilità e predisposizioni vittimogene: una politica criminale più sensibile alle vittime deboli*, in M. F. Cortesi e altri, *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, e-book, 2015, p. 31 ss. Con particolare riferimento alla vittima minore di età, v. M. Bertolino, *Il minore vittima di reato*, Torino, 2010, p. 3 ss.

⁵⁹ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

apprestate alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale⁶⁰.

Nonostante il formale utilizzo di accezioni più tecniche per definire il soggetto che ha subito un danno da reato, è indubbiamente in corso una radicale trasformazione del ruolo della vittima nella dinamica del reato e nel processo di accertamento della responsabilità del colpevole⁶¹.

Tale percorso di evoluzione può essere descritto con quattro diverse percezioni del soggetto che ha subito un danno dal reato⁶².

Dapprima si è parlato di "vittima ignorata", tale espressione rispecchia l'idea di una percezione statica del reato, con un criminale che agisce e una vittima che subisce⁶³. Quest'ultima è riconosciuta esclusivamente come inerte e passiva e completamente estromessa dal procedimento penale; le sue richieste, a livello di danno biologico, morale ed esistenziale e le sue rimostranze risarcitorie ed economiche sono particolarmente ridotte se non escluse o

⁶⁰ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

⁶¹ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

⁶² Masarone V., *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in *Arch. pen. (Web)*, 2017, n. 3, p. 1 ss

⁶³ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

annullate⁶⁴.

Il progredire degli studi sociologici, criminologici, clinici e forensi sul reato, soprattutto in una prospettiva relazionale tra i vari protagonisti dell'atto delittuoso, ha portato a riconoscere l'importanza della vittima nelle dinamiche della commissione di un fatto illecito. Questa presa di coscienza, però, in un primo momento, ha sortito un effetto negativo e ha portato in concreto a una forma di "criminalizzazione" della persona offesa: non solo non è sempre e totalmente innocente, ma in alcuni casi può essere essa stessa responsabile del reato o comunque non ha messo in atto, pur potendo, tutte quelle misure che erano in suo potere per non divenire soggetto passivo di un fatto criminoso⁶⁵. Secondo questa tendenza, la vittima non avrebbe più il diritto di essere protetta e difesa dalle leggi penali in quanto non avrebbe essa stessa, come vittima, difeso e tutelato un suo bene che poteva agevolmente difendere⁶⁶. Riconoscere alla vittima un ruolo di responsabilità nell'evento delittuoso al pari del criminale ha dato luogo, in alcuni casi, a un giudizio morale sul suo

⁶⁴ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

⁶⁵ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139*, Anche C. Mazzucato, Nota introduttiva, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 526 ss., anche Bertolino M. Varraso G., *Le vittime vulnerabili*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 511.

⁶⁶ Paulesu P., *Vittime del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di) *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 156

comportamento⁶⁷. Nell'ambito di numerosi processi penali per violenza sessuale, per esempio, l'estremizzazione di tali posizioni (attuata spesso in forma mediatica), poneva infatti la vittima in una situazione in cui era diffusa la convinzione che in un certo qual modo avesse provocato l'aggressione, e di conseguenza la vittima veniva spostata in una posizione in cui veniva giudicata moralmente e colpevolizzata⁶⁸.

La terza percezione che merita di essere richiamata è quella che ha ad oggetto l'idea di una vittima "tutelata": secondo questa concezione, la persona offesa è rappresentata nel contesto del reato dal "protagonista ingenuo", più fragile, più debole, più sfortunato sotto il profilo fisico, intellettuale e sociale. Sotto questo aspetto, gli studi psichiatrico-forensi hanno messo in luce quanto le vittime siano non solo soggetti deboli da proteggere e difendere a livello istituzionale, ma – come dimostrano gli studi più moderni – anche esposti a gravi danni, sia fisici sia di natura psichica. È stata così sviluppata la tendenza a una retribuzione non solo per il danno fisico e morale, ma anche per cd. il danno esistenziale.

Il risarcimento deve essere integrale, effettivo e rivolto a riparare i pregiudizi

⁶⁷ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

⁶⁸ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

sia a carattere patrimoniale che extrapatrimoniale. La determinazione dell'entità del danno risarcibile costituisce un'operazione complessa, che richiede la partecipazione di esperti in diversi settori, chiamati a valutare la realtà e i pregiudizi subiti in rapporto all'età e alle condizioni fisiche e psichiche della vittima, antecedenti e successive al reato; e tale operazione deve svolgersi in stretta correlazione con la summenzionata attività di valutazione della personalità della vittima e attendibilità delle sue dichiarazioni⁶⁹.

Tradizionalmente, negli ordinamenti viene sancito il diritto della vittima al risarcimento del danno, ma non un suo generale diritto a essere aiutata, disconoscendo in tal modo la sua qualità di soggetto bisognoso. Solo nel secondo dopoguerra, invece, si è presa in considerazione, anche alla luce degli studi vittimologici, la necessità di prevedere mezzi idonei a prevenire o comunque a lenire lo stress psicologico da vittimizzazione. Ha cominciato a farsi strada, così, l'idea di una vittima “valorizzata” – quarta ed ultima percezione – la quale non solo deve essere tutelata, ma deve anche partecipare, in modo attivo, ai vari gradi del procedimento penale con possibilità di influire sulle misure di giustizia che sono inflitte all'aggressore, di intervenire nella richiesta di restituzione e di riparazione dei danni subiti e

⁶⁹ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

di essere attrice sociale dei conflitti che si sono verificati in seguito ad un reato. Dunque, l'attuale normativa in materia penale riconosce al risarcimento del danno cagionato da reato numerose funzioni. L'adempimento di obblighi risarcitori, riparatori e restitutori, in favore della vittima, viene utilizzato in prospettiva premiale, condizionando, di fatto, la concessione al reo di benefici, variamente intesi⁷⁰.

1.1. Le predisposizioni vittimogene.

Per parlare correttamente del ruolo di vittima bisogna necessariamente comprendere come un soggetto diventi oggetto di un reato e, soprattutto, se tutti gli individui, nella stessa misura possano incorrere in questo rischio, o se ci siano soggetti particolarmente esposti al pericolo di subire un danno da reato⁷¹.

Partiamo dal presupposto che, così come esistono fattori di ordine biofisiologico, sociale e psicologico che predispongono alla delinquenza,

⁷⁰ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

⁷¹ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.*

rinforzando le inclinazioni criminali, allo stesso modo esistono fattori che rendono un individuo maggiormente vulnerabile alle azioni criminali, configurando in tal modo delle precise predisposizioni vittimogene⁷².

Si tratta di caratteristiche e qualità peculiari che rendono un individuo, o un gruppo di individui con medesimi tratti e qualità, più esposti al rischio di diventare vittime di un particolare crimine. Colui che possiede questi attributi costituisce quella che alcuni autori hanno definito come “la vittima latente”, espressione che indica il soggetto che presenta delle caratteristiche inconse – episodiche o permanenti – tali che sia suscettibile di divenire destinatario di condotte illecite⁷³.

L'identificazione della figura della vittima latente non assume soltanto una connotazione classificatoria, ma identifica un elemento che viene a ricoprire, all'interno del fatto criminoso, un ruolo preponderante: le vittime latenti contribuiscono per la loro natura ad essere scelte come tali, possono ispirare per diversi motivi l'idea del crimine, e infine possono far precipitare l'azione stessa.

⁷² Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

⁷³ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.*

Le predisposizioni vittimogene sono numerose e classificabili secondo vari criteri⁷⁴.

In funzione dell'origine, si possono distinguere le predisposizioni innate, che l'individuo possiede fin dalla nascita (il sesso, un vizio parziale o totale di mente, un'infermità come il mutismo, la cecità o la sordità), e quelle acquisite, che vengono sviluppate nel corso della vita (i tratti psicologici e sociali, le infermità che sono intervenute dopo la nascita, ecc.). In funzione del tempo, ossia il periodo durante il quale l'individuo è più esposto al rischio di vittimizzazione, invece, si possono distinguere le predisposizioni permanenti, che lo accompagnano per tutta la sua esistenza (per esempio le caratteristiche innate); temporanee che permangono per un periodo di tempo più o meno lungo (come ad esempio l'età, a ogni stadio corrisponde un diverso rischio) e quelle passeggere, caratterizzate da una durata nel tempo assai breve in quanto connesse con particolari stati dell'individuo (per esempio l'ebbrezza euforica, alcolica o la depressione)⁷⁵.

Per alcuni delitti è il genere sessuale il fattore vittimogeno di primaria importanza. La minor forza fisica che, per natura, caratterizza solitamente la

⁷⁴ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

⁷⁵ Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.*

donna rispetto all'uomo la rendono una più facile vittima di comportamenti persecutori, violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia fino all'uxoricidio. A conferma di ciò, è un dato di fatto che lo stupro è, per sua natura, un reato commesso quasi esclusivamente sulle donne⁷⁶.

Nella sfera psicologica, invece, vi sono alcune condizioni che, sebbene non acquistino connotazione patologica, possono tuttavia configurare elementi di predisposizione vittimogena specifica⁷⁷.

Si tratta di fattori come l'alcolismo, la tossicomania, la depressione, che possono comportare una compromissione delle capacità di giudizio, di critica e valutazione della realtà. In particolare, l'alcol può provocare una riduzione dell'attenzione e della vigilanza conducendo il soggetto che ne fa uso, oltre che verso una maggiore implicazione in situazioni rischiose (per esempio la guida in stato di ebbrezza), anche verso situazioni in cui è facilitata la possibilità di divenire vittima di terze persone, come nei casi di truffa e sfruttamento sino ad arrivare ai reati contro la persona e all'omicidio.

⁷⁶ Per un approfondimento V. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327 ss.; Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione Europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano 2006, p. 99 ss.; Id., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, c. 2014 ss.; Luparia, *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2005.

⁷⁷ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

Infine, tra le predisposizioni di tipo psicologico, i vittimologi annoverano le cd. “devianze sessuali” e soprattutto l'omosessualità. Nonostante i progressi compiuti nel segno della tolleranza e dell'integrazione è infatti ancora diffuso un duplice atteggiamento nei confronti degli omosessuali: un'aggressività più o meno latente determinata da un'ideologia maschilista ancora radicata nella nostra società e un'etichetta di inaffidabilità, viziosità e pericolosità, che li dissuade dal rivolgersi alle autorità e che nutre lo stereotipo della vittima che ha ricercato e meritato la propria vittimizzazione⁷⁸.

La terza categoria, a cui fa riferimento Fattah, è costituita dalle caratteristiche sociali, le condizioni economiche, la condotta di vita, condizioni, cioè, in cui l'individuo può trovarsi temporaneamente che lo espongono ad azioni criminose. Tra le più frequenti ricordiamo quelle relative alla professione: un esempio lampante è la professione medica, le aggressioni nei confronti dei medici divengono, con gli anni, sempre più numerose.

Anche la condizione di immigrato e l'appartenenza ad una minoranza etnica e religiosa sembrano particolarmente predisponenti ad essere vittime di reati a causa dell'emarginazione sociale, dello spontaneo isolamento legato che

⁷⁸ Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

spesso induce ad essere coinvolti in azioni delittuose, sia come autori che come vittime.

É stato inoltre dimostrato che anche alcune condizioni economiche particolarmente elevate possono costituire un elemento vittimogeno per specifici reati come quelli contro il patrimonio.

2. Le diverse fattispecie di reato poste in essere in danno delle donne.

2.1. Il maltrattamento intra-familiare.

Le fattispecie di reato “manifesto della violenza di genere”⁷⁹ sono due: quella dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all’art 572 c.p., e quella della violenza sessuale, la cui disciplina è oggi espressamente racchiusa nell’art. 609-bis c.p.

L’art. 572 c.p. è collocato nel titolo XI del codice penale, intitolato “*Dei delitti contro la famiglia*” e, più precisamente, nel suo Capo IV, relativo ai delitti “*contro l’assistenza familiare*”.

⁷⁹ L’espressione è di ROIA F., *Crimini contro le donne: Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco Angeli ed., 2017, p. 56.

A norma dell'articolo innanzi richiamato è prevista la pena della reclusione compresa fra tre e sette anni, per colui il quale *“maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte”*.

Nella disposizione appena richiamata, viene, altresì precisato, che ove dal fatto derivino delle lesioni personali la pena subisce un aumento da commisurarsi in ragione dell'entità della lesione stessa, fino a raggiungere il massimo edittale di ventiquattro anni di reclusione, nell'ipotesi in cui le lesioni perpetrate portino alla morte della vittima.

La scelta d'inserire la norma nel titolo dedicato ai delitti contro la famiglia è figlia del pensiero tradizionale che, vedendo proprio la famiglia come primo presidio di aggregazione sociale, individuava in essa il bene giuridico da tutelare. Col passare del tempo, parallelamente all'affermarsi delle teorie personalistiche, si è iniziato a ritenere che il reato *de quo* sia oggi da considerarsi plurioffensivo, ossia in grado di ledere una pluralità di beni giuridici ricomprendente, appunto, l'unione e la serenità familiare, ma anche l'integrità psichica e fisica dei soggetti che la compongono.

Dal punto di vista classificatorio, il delitto ex art. 572 c.p. è a forma libera, non avendo il legislatore previsto alcuna particolare modalità di realizzazione del

fatto tipico in ragione dell'importanza del bene giuridico presidiato dalla norma⁸⁰.

È importante poi osservare come la fattispecie in discorso integri un'ipotesi di reato necessariamente abituale, in cui condotte commissive e omissive si caricano di disvalore penale a seguito del loro esser reiterate nel tempo⁸¹.

Sotto il profilo materiale, le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto *de quo* possono essere quelle di ingiurie, minacce, percosse, lesioni, privazioni e umiliazioni imposte alla persona offesa, ma anche atti in grado di ledere o offendere la dignità di quest'ultima, che di per sé potrebbero non avere rilievo penale e che lo acquistano proprio in ragione della predetta abitudine e degli effetti deteriori che producono sul destinatario⁸².

Non è superfluo aggiungere come la giurisprudenza abbia specificato che le differenti ipotesi delittuose che normalmente ricorrono nelle situazioni di violenza domestica, quali le lesioni ex art. 582 c.p. e la violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., debbano concorrere col reato in discorso, tutelando esse beni giuridici differenti⁸³.

⁸⁰ Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 13 luglio 2007 n. 38962.

⁸¹ La Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2 dicembre 2010 n. 45037 ha ritenuto non integrare il delitto *de quo* la consumazione di occasionali atti lesivi in danno della persona offesa "quando non siano inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio".

⁸² V. ROIA F., *op. cit.*, p. 59.

⁸³ Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. I, sent. 17 maggio 2012 n. 13349.

L'elemento psicologico del reato richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di far patire con abitudine alla persona offesa una serie di sofferenze psicofisiche, senza che l'agente debba necessariamente perseguire scopi particolari⁸⁴.

2.2.La violenza sessuale.

Il secondo dei due "reati-manifesto" della discriminazione di genere è quello di violenza sessuale, oggi previsto e punito dall'art. 609-bis c.p.⁸⁵.

In verità, ai fini di una completa ed esaustiva esegesi della norma in rassegna, occorre ripercorrere l'assetto codicistico previgente prima della sua attuale formulazione, che distingueva tra due differenti fattispecie delittuose: quella di violenza carnale, di cui all'art. 519 c.p., e quella degli atti di libidine e violenti, di cui all'art. 521 c.p., oggi abrogate.

È significativo osservare come entrambe le norme, fossero contenute nel Titolo IV, intitolato "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume".

⁸⁴ V. ancora F. ROIA, *op. cit.*, p. 50 e ss.

⁸⁵ Per un approfondimento si v. G. MARINI, *Delitti contro la persona*, 2° ed., Torino, 1997, pp. 296 ss; VESSICHELLI M., *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni, ora è più difficile la strada del patteggiamento*, in *Guida al dir.*, n. 9/1996, pp. 21 ss.

Solo nel 1996 il legislatore, abrogando l'intero capo che conteneva gli artt. 519 e 521 c.p., con la legge n. 66 del 15 febbraio ha più correttamente inquadrato la materia nell'ambito dei delitti contro la persona. Oggi, dunque, già dalla collocazione topografica dell'art. 609-bis emerge come le condotte dallo stesso punite siano lesive non già di un valore ultraindividuale, bensì del personalissimo bene giuridico della libertà sessuale⁸⁶.

Ictu oculi, è di palmare evidenza come essa intenda reprimere tutte le condotte lesive del predetto interesse, sanzionandole con la severa pena della reclusione da sei a dodici anni⁸⁷, sebbene il terzo comma preveda un'attenuante a effetto speciale per i "casi di minore gravità". L'articolo successivo individua invece una serie di circostanze aggravanti⁸⁸.

Dal punto di vista materiale, si discute se la nozione di "atti sessuali".

In dottrina, in particolare, si registrano sul punto due correnti: secondo la prima, di matrice soggettivistica, è atto sessuale anche quello avente significato erotico nella sola dimensione intersoggettiva di agente e vittima⁸⁹.

⁸⁶ Così CONCAS A., *Il reato di stupro*, in www.diritto.it, 2018.

⁸⁷ La cornice edittale della pena è stata modificata dall'art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

⁸⁸ si v. MARINI G., *Delitti contro la persona*, 2° ed., Torino, 1997, pp. 296 ss; M. VESSICHELLI, *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni, ora è più difficile la strada del patteggiamento*, in *Guida al dir.*, n. 9/1996, pp. 20 ss.

⁸⁹ Per un approfondimento si v. G. MARINI, *Delitti contro la persona*, 2° ed., Torino, 1997, pp. 296 ss; M. VESSICHELLI, *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni, ora è più difficile la strada del patteggiamento*, in *Guida al dir.*, n. 9/1996, pp. 21 ss.

Di diverso avviso, è invece il filone oggettivistico, che fonda la propria riflessione sulla considerazione per cui il legislatore del 1996 si proponeva di collocare la vittima al centro della fattispecie delittuosa di violenza sessuale. In nuce a questi presupposti, la tipicità della norma postula la realizzazione di una condotta che sconfini oggettivamente nel terreno sessuale, a prescindere da valutazioni o inclinazioni personali. In altri termini, la centralità della persona offesa chiama l'interprete a dar rilievo a parametri oggettivi, che siano idonei a far ritenere che una determinata condotta verrebbe considerata dalla maggioranza dei consociati lesiva della propria sfera più intima⁹⁰. Anche la Suprema Corte ritiene condivisibile la concezione oggettivistica, sebbene dia una nozione molto ampia di "atti sessuali, ricomprensente *"tutti quelli che risultano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo invadendone la sfera sessuale, con la precisazione che il contatto tra corpi non deve necessariamente interessare gli organi genitali ma comprende, più in generale, tutte le così dette zone erogene"*⁹¹.

Dal punto di vista soggettivo, anche la fattispecie ex art. 609-bis c.p. è integrata dal dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di ledere la

⁹⁰ Aderiscono alla scuola oggettivistica, *ex multis*, A. CADOPPI, art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale), in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, 4° ed., Padova, 2007, pp. 465 ss.; G. FIANDACA, *Relazione di sintesi*, in AA. VV., *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/96, Profili giuridici e criminologici*, a cura di A. CADOPPI, Padova, 2001, p. 242.

⁹¹ Così Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8 febbraio 2017 n. 23099.

libertà sessuale della vittima, non rilevando dunque eventuali scopi collaterali perseguiti dall'agente⁹².

2.3.Focus su: "lo stalking".

Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38 è intervenuta su un duplice profilo, ovveorsia su quello sostanziale, nonché che su quello più marcatamente processuale⁹³.

Sotto il primo profilo, la legge ha introdotto all'art. 612-bis c.p. il reato di "*atti persecutori*", più noto come "*stalking*"; sotto il secondo, ha aggiunto nel codice di procedura penale l'art. 282-ter, disciplinante la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento.

In merito alle novità di carattere sostanziale, già indagando l'etimologia del termine "*stalking*", derivante da "*to stalk*", ossia "seguire un animale o una persona il più vicino possibile, senza esser visti o sentiti, normalmente al fine

⁹² Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 22 ottobre 2014 n. 4913.

⁹³ V. MAFFEO, ne *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con mod. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, fasc. 7-8, 2009, pp. 2719 ss.

di cacciarlo o ucciderlo”⁹⁴, ben si può cogliere la natura e la gravità dell’illecito in questione⁹⁵.

La riforma è stata mossa dall’intento di rimediare alla scarsa tutela fino ad allora offerta dall’ordinamento penale alle vittime di molestie reiterate, tanto che l’aporia del sistema conduceva, in taluni casi, persino all’uccisione della vittima⁹⁶.

La fattispecie incriminatrice di cui all’art 612-bis, dal punto di vista sistematico, si colloca nella Sezione III, intitolata “Dei delitti contro la libertà morale”, del Titolo XII del Libro II del Codice penale, dedicato ai delitti contro la persona⁹⁷.

⁹⁴ La definizione è reperibile su <http://dictionary.cambridge.org>.

⁹⁵ Cfr. CARINGELLA P., M. DE PALMA, S. FARINI, A. TRINCI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Roma, Dike giuridica ed., 2010, p. 1025.

⁹⁶ Stando a quanto reputato da GAROFOLI R., in *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Tomo II, Roma, “il Governo ha inteso rimediare ad una precipua lacuna, da più parti segnalata, derivante dalla cogente mancanza nel sistema penale di un adeguato apparato repressivo nei confronti del fenomeno in costante aumento dello stalking, ricorrente nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive (...). Le molestie assillanti, infatti non potevano ritenersi efficacemente contrastabili mediante il ricorso ad altre fattispecie criminose, risultando quelle pur astrattamente impiegabili in via suppletiva modulate su offese episodiche, sprovviste del carattere della continuità e della reiterazione nel tempo che caratterizzano invece l’azione dello stalker, con conseguente impossibilità di qualsiasi efficacia dissuasiva nei confronti del molestatore, destinato per lo più a restare impunito. Parimenti era a dirsi con riferimento agli strumenti processuali già offerti dal codice di rito, difettando qualsiasi meccanismo idoneo a far cessare la protrazione delle condotte di disturbo (...)”.

⁹⁷ MAFFEO V., ne *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con mod. dalla l. n. 38 del 2009)*, op.cit.

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi colui che, “*con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*”⁹⁸.

Dal punto di vista strutturale, l’elemento caratterizzante la fattispecie in esame è rappresentato dalla reiterazione di condotte identiche o omogenee e, dunque, lo *stalking* viene classificato come reato abituale⁹⁹. Sicchè, l’art. 612-bis non può essere integrato a fronte di un’unica, pur grave, condotta molesta¹⁰⁰.

La giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che la fattispecie *de qua* deve essere tenuta contraddistinta da quelle di molestie e minacce, che pure possono entrare a farne parte, in quanto occorre accertare la produzione, come conseguenza della condotta, di uno dei tre eventi di danno individuati dalla

⁹⁸ Il secondo comma prevede un aggravante speciale nel caso in cui il fatto venga commesso dal coniuge, pur se separato o divorziato, o comunque da soggetto che, attualmente o in passato, è (stato) legato da relazione affettiva alla vittima. La pena è aumentata anche laddove il fatto venga commesso con l’uso di strumenti tecnologici. Un’ulteriore aggravante, speciale a effetto speciale, è prevista per il caso in cui la vittima sia minorenni, incinta o disabile, oppure nel caso in cui l’agente ricorra all’uso di armi o travestimenti. Per ragioni espositive, si fa riferimento alla versione attuale del comma, per come riformato dalla legge n. 119 del 2013. Per una più ampia trattazione delle novità introdotte dal legislatore del 2013, v., *infra*, §4.

⁹⁹ Così GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Roma, NelDiritto ed., 2017, p. 277.

¹⁰⁰ Così Cass. pen., Sez. V, sent. 24 settembre 2014, n. 48391.

norma, ossia l'alterazione delle abitudini quotidiane della vittima, il suo patire un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero l'aver timore per la propria o altrui incolumità¹⁰¹.

Si evidenzia che all'interno della norma, così come formulata, sia presente una c.d. clausola di sussidiarietà espressa, in forza della quale essa è applicabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

La *ratio* della previsione, la cui introduzione è stata a lungo dibattuta nel corso dell'*iter* legislativo¹⁰², risiede evidentemente nella volontà di evitare che l'applicazione della disciplina del concorso di reati possa condurre all'erogazione di pene sbilanciate verso l'alto. La clausola ha in passato dato luogo a dubbi interpretativi in merito al rapporto tra l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, prevista al secondo comma della norma incriminatrice, con la più grave fattispecie del reato di maltrattamenti in famiglia, come visto punita con la reclusione da tre a sette anni.

La giurisprudenza di legittimità ha risolto i contrasti ermeneutici chiarendo che *"è configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata)*

¹⁰¹ V. sia Così Cass. pen., Sez. V, sent. 24 settembre 2014, n. 48391, sia Cass. pen., Sez. III, sent. 16 gennaio 2015, n. 9222.

¹⁰² Per un approfondimento si consiglia la lettura di A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3, 2009, pp. 1377 ss.

[...] esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo, o comunque della sua attualità temporale”¹⁰³.

Nel delitto di atti persecutori, il giudice della nomofilachia¹⁰⁴ ha spiegato che l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo generico, che si sostanzia nella volontà di realizzare le condotte moleste nella consapevolezza della loro idoneità alla produzione di uno dei tre predetti eventi alternativamente previsti dalla norma¹⁰⁵.

In conclusione, occorre dar conto dei profili processuali e di procedibilità della fattispecie in trattazione. Come espressamente disposto dall’ultimo comma della norma, *“il delitto è punito a querela della persona offesa”*, a meno che la vittima non sia un minore o un disabile.

Il reato rientra, inoltre, in quelle fattispecie per le quali si può procedere a prescindere dalla presentazione di una querela da parte della persona offesa, rientrando a pieno titolo nell’alveo dei reati procedibili d’ufficio, laddove connesso con altro delitto avente il medesimo regime di procedibilità ovvero laddove il fatto sia commesso da soggetto già destinatario dell’ammonimento

¹⁰³ Così Cass. pen., sez. VI, sent. 9 ottobre 2018, n. 55737. V., in senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, sent. 9 febbraio 2017, n. 10932.

¹⁰⁴ Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. V, sent. 8 maggio 2014, n. 18999.

¹⁰⁵ A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, op.cit.

del Questore¹⁰⁶. Lo stesso comma precisa che, nell'ipotesi base di procedibilità a querela, il termine per la sua proposizione è prolungato a sei mesi.

La rimessione della querela, inoltre, è possibile solo in sede processuale, fermo restando che la stessa è irrevocabile laddove il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 612 c.p.

Come anticipato, la legge n. 38 del 2009 non è intervenuta solo sul piano sostanziale, avendo essa pure arricchito il catalogo delle misure cautelari personali con il nuovo "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", di cui all'art. 282-ter c.p., modellato sul paradigma della legge 154 del 2001. Col provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice vieta all'indagato di avvicinarsi a determinati luoghi in cui normalmente si trovi la vittima, oppure gli intima di tenere una certa distanza da essa o dai predetti luoghi.

La norma aggiunge poi che, a fronte di peculiari esigenze di tutela, il giudice possa introdurre ulteriori prescrizioni atte a estendere il divieto di avvicinamento anche ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi

¹⁰⁶ MAFFEO V., ne *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con mod. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, fasc. 7-8, 2009, pp. 2719 ss.

congiunti della vittima, in modo da garantire alla stessa una tutela quanto più possibile ampia.

Come evidenzia una parte della Dottrina¹⁰⁷, l'introduzione di uno strumento cautelare così efficace, nonché della nuova ipotesi delittuosa di *stalking* ha dei risvolti pratici degni di nota, poiché le fattispecie in cui, prima della riforma, rientravano le condotte che oggi integrano il reato di cui all'art. 612-bis consentivano l'emissione di provvedimenti cautelari, peraltro sovente poco efficaci, solo a fronte di un danno almeno in parte già consumato, come nel caso dei reati di cui agli artt. 610 o 572 c.p.

Invece, il legislatore, con l'intervento del 2009 si è proposto il precipuo scopo di garantire alla vittima una tutela preventiva, di modo da metterla al riparo dal perpetrarsi delle condotte moleste.

2.4. Le nuove fattispecie di reato previste dal Codice Rosso.

Nell'ottica di garantire una più solida tutela alle vittime della violenza di genere, da ultimo è stata approvata la legge di riforma, c.d. "del codice

¹⁰⁷ Cfr. F. AGNINO, *op. cit.*, p. 580 e ss.

rosso¹⁰⁸». Con la legge n. 69 del 2019¹⁰⁹, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in Gazz.Uff. 25.7.2019 n. 173, entrata in vigore il 9.8.2019, il legislatore ha innovato *tout court* l'ordinamento vigente, sicché ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono di trattare separatamente le novità di carattere sostanziale da quelle di natura procedurale.

Sul piano strutturale, il c.d. codice rosso prevede una serie di modifiche di diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario, ma ha apportato anche delle innovazioni sul terreno delle misure di prevenzione.

¹⁰⁸ Cfr. v. PECORELLA C., *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 1183, anche BASILE F., *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al*

Codice Rosso, in DPU – Diritto Penale e Uomo - Criminal Law and Human Condition, anche NATALINI A., *Maltrattamenti: scende in campo l'aggravante speciale*, in *Guida dir.*, 37, 7 settembre 2019, pp. 83 ss., RUSSO D., *A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Sistema Penale*, n. 1/2020.

¹⁰⁹ «La Camera dei Deputati con 380 favorevoli, 92 astenuti, nessun voto contrario, aveva in precedenza (3.4.2019) approvato il d.d.l. A.C. n. 1455 recante: «Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», successivamente trasmesso alla Presidenza del Senato (8.4. 2019) (A.S. n. 1200). Il d.d.l. governativo racchiudeva varie proposte di legge»: A.C. n. 1003, «Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti»; A.C. n. 1331, «Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale»; A.C. n. 1403, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere»; A.C. n. 1457, «Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale, in materia di comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivocomportamentale del condannato, per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona»; A.C. n. 1534, «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori», tutti consultabili su www.camera.it. Il Senato della Repubblica, a sua volta, si è espresso con 197 voti favorevoli e 47 astenuti». V. http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/11/Lo-Monte_Approfondimenti.pdf

Dal punto di vista del diritto sono state introdotte quattro nuove fattispecie incriminatrici: “1) «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art 387-bis); 2) «Costrizione o induzione al matrimonio» (art 558-bis); 3) «Deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso» (art 583-quinques); 4) «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» (c.d. ‘Revenge porn’, art 612-ter)”.

Ed ancora le modifiche al codice penale hanno riguardato la figura delittuosa degli atti persecutori (art. 612-bis Cp) e il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp), per le quali si è assistito ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Con specifico riferimento ai profili procedurali, nel Codice di Rito sono stati previsti degli strumenti funzionali a velocizzare *“l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, b) l’eventuale adozione di rimedi a protezione delle vittime. Sotto quest’ultimo profilo il provvedimento normativo si adegua alla Direttiva 2012/29/UE, e in particolare al Capo 4 (art. 18-24) dedicato alla salvaguardia delle vittime e al riconoscimento di specifiche esigenze di protezione delle stesse.”*¹¹⁰

¹¹⁰http://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2019/11/Lo-Monte_Approfondimenti.pdf

CAPITOLO QUARTO

LO STALKER E LO STUPRATORE

Indice sommario: 1. Le diverse tipologie di stalking. 2. Le diverse tipologie di stalker.

2.1. Lo stalker erotomanico, ossessionato dall'amore, ossessivo. Il ricercatore di intimità; il rifiutato; l'incompetente; il risentito; il predatore. 3. I reati a sfondo sessuale. 3.1. La vittima dell'abuso sessuale e il profilo psicologico.

1. Le diverse tipologie di stalking.

Sebbene comportamenti di corteggiamento assimilabili allo stalking non siano socialmente nuovi, manifestandosi spesso nelle relazioni interpersonali, il loro

riconoscimento sociale e giuridico come forme di comportamento potenzialmente lesive per la vittima, risale, come si è potuto constatare nel corso del presente lavoro, a tempi piuttosto recenti.

La necessità di disciplinare dal punto di vista giuridico i comportamenti di stalking si è affermata, in primis, nel contesto statunitense, in seguito all'atteggiamento invasivo e molesto tenuto in danno di personaggi celebri televisivi a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, e successivamente si è diffuso nello scenario europeo.

Nell'ordinamento italiano, come già osservato, il Decreto Legge n.11/2009, convertito con modifiche nella Legge n.38/2009¹¹¹, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha apportato modifiche al Codice Penale, introducendo la fattispecie di Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e stabilendo misure cautelari e forme di tutela (artt. 8 -11 -12, L. n. 38/2009) a presidio delle vittime¹¹².

Sebbene, non si registri il riconoscimento di una definizione unitaria, poiché si estrinseca in comportamenti differenti e reiterati, lo stalking, a livello

¹¹¹http://www.laegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/11/Lo-Monte_Approfondimenti.pdf

¹¹² De Fazio L, & Galeazzi GM (2005). *Stalking: il fenomeno e la ricerca*. In: *Modena Group on Stalking (a cura di). Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*. Franco Angeli, Milano, pp. 15-38.

concettuale, viene concepito come l'insieme di comportamenti attraverso i quali qualcuno deliberatamente e insistentemente molesta un'altra persona, generando in essa un sentimento di ansia e/o paura¹¹³.

Il fenomeno può estrinsecarsi mercè una grande varietà di azioni, lecite e non, quali ad esempio, pedinare, spiare, chiamare o inviare e-mail e messaggi indesiderati, spedire fiori o regali non graditi, appostarsi davanti all'abitazione o il luogo di lavoro, danneggiare o distruggere la proprietà altrui, coinvolgendo spesso oltre alla vittima, anche altre persone ad essa legate, come familiari, colleghi, amici e/o conoscenti.

Grazie agli studi epidemiologici, indagini effettuate su particolari fasce di popolazione, come studenti universitari, ed ad analisi cliniche descrittive di gruppi di vittime, nonché da studi retrospettivi di stalker in contesti forensi, siamo oggi in grado di conoscere le diverse sfaccettature e le plurime modalità con le quali si estrinseca il reato di atti persecutori.

¹¹³ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

Mullen e i suoi colleghi¹¹⁴ hanno condotto degli studi grazie ai quali è stato possibile tracciare tre tipologie di comportamenti persecutori ricorrenti: comunicazioni indesiderate; contatti indesiderati; comportamenti associati¹¹⁵.

Quanto ai comportamenti rientranti nell'alveo della prima tipologia questi si sostanziano in tentativi di rapportarsi con la vittima e/o con persone affettivamente legate ad essa sfruttando diversi strumenti di interazione (es. telefonate, messaggi, e-mail, lettere).

Nella seconda categoria rientrano comportamenti volti ad ottenere contatti con la vittima (es. pedinamenti, appostamenti, sorveglianza)¹¹⁶.

La terza invece, include un insieme indefinito di comportamenti non riconducibile alle categorie precedenti, quali invio di fiori e/o regali indesiderati, cancellazione di servizi per conto della vittima, minacce e aggressioni fisiche o sessuali¹¹⁷.

¹¹⁴ Mullen PE, Pathé M, Purcell R, & Stuart GW (1999). *Study of stalkers*. *American Journal of Psychiatry*; 156:1244-1249.

¹¹⁵ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹¹⁶ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹¹⁷ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

Mullen offre una definizione di stalking imperniata sul costrutto di 'obsessional following' (inseguimento ossessivo), evidenziando la centralità dell'inseguimento e dei pensieri ossessivi. In una meta-analisi effettuata su 103 studi che hanno esplorato diverse condotte persecutorie, Spitzberg ha proposto una definizione di stalking articolata in sette categorie comportamentali: iper-intimità (atti sessuali devianti, tentativi persistenti di contatto fisico con la vittima, invio di regali/lettere anonimi e indesiderati); pedinamento, prossimità, sorveglianza (ricerca di vicinanza, sorveglianza, presenza indesiderata nei luoghi di lavoro della vittima); invasione (furto di informazioni, invasione di proprietà, danno/furto a proprietà della vittima); intrusione (ricerca di contatto con amici, familiari, colleghi di lavoro della vittima); intimidazioni e molestie (intimidazioni non verbali, molestie scritte/verbali, minacce di violenza, minacce con l'uso di armi, minacce di suicidio, danno a proprietà, amici, parenti della vittima); coercizione e vincoli (estorsione, costrizione a subire violenza, restrizioni fisiche, rapimento); aggressione (aggressione/violenza fisica, uso di armi, costrizione a subire atti sessuali, omicidio, tentato omicidio).

Al di là delle specifiche definizioni, i comportamenti di stalking sono riconducibili a quattro categorie di azioni: seguire (sorvegliare, pedinare, frequentare luoghi di lavoro, costruire coincidenze con la vittima); comunicare

(telefonare, inviare messaggi, lettere, regali e/o e-mail); ordinare beni e/o servizi per conto della vittima; aggredire o esercitare violenza sulla persona offesa e/o su parenti, amici, beni (minacciare, molestare, danneggiare beni/proprietà, esercitare violenza fisica e/o sessuale)¹¹⁸.

Nell'analisi dei comportamenti di stalking, occorre considerare inoltre, il ruolo degli strumenti tecnologici e delle più recenti modalità di comunicazione telematica. In particolare, si fa riferimento al fenomeno del cyberstalking per indicare l'insieme dei comportamenti molesti perpetrati attraverso strumenti informatici, come GPS, software ed e-mail.

2. Le diverse tipologie di stalker.

Dopo l'analisi delle diverse sfaccettature e modalità con le quali si estrinseca lo stalking, in questa sede ci si sofferma sui modelli di classificazione degli autori di stalking, i quali si basano sulle caratteristiche psicopatologiche prevalenti; ovvero sulle dinamiche relazionali stalker-vittima ed ancora sull'uso della violenza¹¹⁹.

¹¹⁸ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹¹⁹ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

In particolare, si conoscono tre tipologie di stalker: erotomanico; ossessionato dall'amore; ossessivo, di cui meglio si dirà nel prosieguo.

2.1. Lo stalker erotomanico, ossessionato dall'amore, ossessivo.

Come poc' anzi detto, ad oggi gli stalker sono sostanzialmente riconducibili a tre diverse tipologie.

La prima di queste è quello dello stalker erotomanico.

Rientrano in tale categoria prevalentemente le donne stalker alle quali sia stato diagnosticato il disturbo delirante.

Nella seconda si inquadrano gli stalker di sesso maschile affetti da disturbo schizofrenico, i quali sono fermamente convinti che il contatto con la vittima possa condurre ad instaurare una relazione sentimentale con la stessa.

La terza categoria riguarda gli atti persecutori perpetrati prevalentemente da uomini e donne, spesso ex-partner della vittima, caratterizzati da manifestazioni ascrivibili al disturbo ossessivo-compulsivo¹²⁰.

Sebbene siano stati espletati plurimi tentativi di classificazione, non sono state

¹²⁰ Harmon RB, Rosner R, & Owens H (1995). *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*. *Journal of Forensic Sciences*; 40:188-196.

formulate specifiche ipotesi esplicative sull'origine dei comportamenti di stalking, né si registra consenso sulle caratteristiche psicopatologiche ad essi associate¹²¹.

Storicamente, i comportamenti di stalking sono stati correlati a differenti condizioni/quadri psicopatologici¹²².

Secondo alcuni studi¹²³, la presenza di disturbi di personalità, condizione patologica riscontrata in numerosi stalker, ricorre prevalentemente nei setting in cui lo stalker e la vittima erano legati affettivamente.

La presenza di disturbi psicotici invece, meno frequente tra gli autori di stalking, caratterizza prevalentemente gli episodi di molestie perpetrate ai danni di vittime con le quali non si sono avuti rapporti pregressi.

Una recente ricerca¹²⁴ finalizzata ad indagare sui tratti caratteristici psicopatologici degli stalker ha sottolineato la presenza di uno stile di attaccamento insicuro-preoccupato e di tratti di personalità patologici,

¹²¹ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹²² Zona MA, Sharma KK, & Lane J (1993). *A comparative study of erotomanic and obsessional subjects in a forensic sample*. Journal of Forensic Sciences; 38:894-903.

¹²³ Mullen PE, Pathé M, Purcell R, & Stuart GW (1999). *Study of stalkers*. American Journal of Psychiatry; 156:1244-1249.

¹²⁴ Wheatley R, Winder B, & Kuss DJ (2020). *What are the features of psychopathology for men who commit stalking offences? A systematic review*. Aggression and Violent Behavior; 55:1-15.

ascrivibili a un Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato, la qual cosa consente di confermare la scarsa ricorrenza di disturbi psicotici tra gli stalker.

I “Bias nei campionamenti contribuiscono spesso a sovrastimare la presenza di psicopatologia e la gravità degli esiti dei comportamenti molesti. Quadri legislativi poco chiari e tra loro differenti accrescono le difficoltà nella identificazione di coloro che perseguitano e nel processo di selezione campionaria. Inoltre, lo scarso insight di malattia ravvisabile nei disturbi di personalità e nei disturbi psichiatrici maggiori (schizofrenia) potrebbe inficiare l'attendibilità dei test autosomministrati con possibile sottostima dei risultati”¹²⁵.

Traendo le fila di quanto si è detto, può agevolmente sostenersi e riscontrarsi una difficoltà a sintetizzare le caratteristiche psicopatologiche degli stalker.

Ed invero, la diversificazione dei caratteri psicologici di coloro che compiono atti persecutori rende difficile la costruzione e di un impianto classificatorio unitario.

A fronte dei sistemi classificatori succitati, Mullen e colleghi (1999)¹²⁶ hanno proposto un modello di classificazione multi-assiale, ampiamente condiviso

¹²⁵ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹²⁶ Mullen PE, Pathé M, Purcell R, & Stuart GW (1999). *Study of stalkers*. *American Journal of Psychiatry*; 156:1244-1249.

dalla letteratura scientifica e articolato in tre assi: motivazione all'azione; relazione stalker-vittima; caratteristiche psicopatologiche dello stalker¹²⁷.

2.2. Il ricercatore di intimità; il rifiutato; l'incompetente; il risentito; il predatore.

“Attraverso evidenze empiriche, sono state identificate cinque categorie di stalker: ricercatore di intimità; rifiutato; incompetente; risentito; predatore”¹²⁸.

Il ricercatore di intimità attua condotte persecutorie insistenti (pedinamenti, comunicazioni indesiderate, tentativi persistenti di contatto fisico con la vittima) e orientate alla ricerca di un rapporto intimo con una persona estranea, nell'errato convincimento di esserne oggetto d'amore e di investimento affettivo.

Lo stalker classificabile come rifiutato non accetta la fine di una relazione sentimentale, adottando comportamenti persecutori persistenti, volti alla

¹²⁷ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹²⁸ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

ricerca di contatto e di vicinanza con la vittima (ricerca di vicinanza, sorveglianza, presenza indesiderata nei luoghi di lavoro della vittima) e finalizzati al recupero della relazione con la persona offesa¹²⁹.

Al pari del ricercatore di intimità, lo stalker incompetente cerca di intessere una relazione intima con una persona estranea. Diversamente dal primo, il secondo pone in essere condotte coercitive, inappropriate, terrificanti per la persona offesa (estorsione, costrizione a subire violenza, restrizioni fisiche, rapimento) vani, tanto da spingerlo a mutare senza troppi problemi target.

Lo stalker classificabile come risentito adotta prevalentemente comportamenti intimidatori (intimidazioni non verbali, molestie scritte/verbali, minacce di violenza, minacce con l'uso di armi, minacce di suicidio, danno a proprietà, amici e/o parenti della vittima) in risposta a danni e/o insulti reali o percepiti¹³⁰.

Lo stalker predatore “adotta condotte intrusive (ricerca di contatto con amici, familiari, colleghi di lavoro della vittima), orientate alla ricerca di prossimità con la vittima (ricerca di vicinanza, sorveglianza, presenza indesiderata nei

¹²⁹ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹³⁰ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

luoghi di lavoro) e spesso anticipatorie di aggressioni (aggressione/violenza fisica, uso di armi, costrizione a subire atti sessuali, omicidio, tentato omicidio) agite in risposta a fantasie sessuali devianti e/o a desideri sadici di gratificazione sessuale¹³¹.

In tempi recenti, l'Osservatorio Nazionale Stalking si è preoccupato di condurre uno studio empirico per approfondire le dinamiche psicologiche e motivazionali dello stalker ed elaborare nuovi profili classificatori.

Grazie alla rassegna de qua, eseguita mercè la somministrazione di un questionario su un campione casuale di 150 soggetti, è stato possibile predisporre una classificazione dello stalker suddivisa nelle seguenti tipologie: salvifico; tormentato; controllante; squilibrato; possessivo; legittimato; ossessivo; complice; orgoglioso.

Lo stalker è ritenuto appartenente alla tipologia del salvifico, allorquando agisce spinto soprattutto dall'erroneo convincimento che egli possa tutelare la vittima da pericoli esterni. Lo stalker tormentato ha vissuto precoci esperienze traumatiche di perdita e/o di separazione da figure significative.

Lo stalker controllante, con la sua condotta, agisce sulla vittima facendo leva

¹³¹ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

sentimenti di onnipotenza così da condurla ad uno stato di subordinazione, controllo e suggestione¹³².

Lo squilibrato generalmente presenta gravi manifestazioni psicopatologiche riconducibili a patologie psichiatriche (ad es., disturbo delirante, schizofrenia).

Il possessivo attua condotte controllanti in risposta a sentimenti patologici di gelosia. Lo stalker legittimato è motivato da specifiche credenze culturali¹³³.

L'ossessivo pone in essere atti persecutori perché spinto da pensieri ossessivi e controllanti. Lo stalker complice aderisce inconsapevolmente ai comportamenti provocatori della vittima e lo stalker orgoglioso non è in grado di accettare che la storia affettiva con la persona oggetto di molestie sia giunta al capolinea.

¹³² M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

¹³³ M.G. Violante, G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

3.I reati a sfondo sessuale.

Il settore dei reati sessuali è uno di quelli espressamente interessati dal trend diffusosi negli ultimi anni in modo dilagante a far prevalere una strategia criminale orientata dalla logica del c.d. diritto penale del nemico contrapposto al diritto penale del cittadino¹³⁴, ovvero sia “la tendenza a trattare l'autore come...fonte di pericolo o come mezzo, strumentale all'intimidazione della collettività da sottoporre non alla pena, rivolta retrospettivamente al fatto commesso che deve essere giudicato, ma alla misura di sicurezza o una qualche forma di pena rivolta al futuro, in quanto la tendenza a [commettere] fatti criminosi di considerevole gravità» potrebbe avere effetti pericolosi per la collettività. In luogo della persona responsabile, emerge l'individuo pericoloso; la funzione del diritto penale del nemico “è l'eliminazione di un pericolo^{135”}.

Orbene, in materia di delitti sessuali, come osserva lo studioso Jakobs, il legislatore è, ormai da tempo, impegnato alla predisposizione di un impianto normativo improntato alla lotta “con la pretesa di combattere in ognuno di questi casi individui che, nella loro attitudine (ad esempio in relazione ai delitti

¹³⁴ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

¹³⁵ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

sessuali), nella loro condotta di vita per quanto attiene alla dimensione della gestione economica (..), ..., si sono estromessi — probabilmente in maniera permanente, di certo intenzionalmente — dal diritto, non prestando pertanto la garanzia cognitiva minima, necessaria per il trattamento alla stregua di persona¹³⁶ .

Siffatta visione prospettiva (diritto penale del cittadino/diritto penale del nemico) assume per Jakobs una valenza non puramente descrittivo, bensì normativa, affinché si riconosca cittadinanza giuridica a fenomeni di esclusione sociale radicale, di lotta e di guerra, senza alcuna preoccupazione circa i limiti di legittimità delle categorie introdotte.

Non solo, il diritto penale del nemico è un *quid pluris*, va oltre e non si traduce in mere considerazioni di esclusiva impronta giuridica, ma rappresenta una vera e propria politica di contrasto e di prevenzione. Nel settore dei reati a sfondo sessuale si registra una prima tendenza del diritto penale del nemico, e cioè una preoccupante anticipazione della tutela che si sostanzia nella punibilità autonoma di (quelli che normalmente sarebbero) “atti preparatori, mere istigazioni, meri accordi ecc., o comportamenti neutri ma sorretti da finalità delittuose, insomma fattispecie che si allontanano dal diritto penale dell'offesa per perseguire la neutralizzazione di autori

¹³⁶ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

pericolosi: fattispecie che si prestano a individuare l'autore pericoloso prima ancora di un fatto lesivo; la prospettiva del diritto penale è prognostica anziché retrospettiva¹³⁷”.

Si criminalizza in chiave di tolleranza zero perseguendo il precipuo obiettivo di sanzionare condotte anche solo potenzialmente pericolose.

3.1. La vittima dell'abuso sessuale e il profilo psicologico.

Quando si ha a che fare con una donna che ha subito un abuso sessuale è decisivo soffermarsi sui profili psicologici dell'evento traumatico.

Assume, inoltre, un'importanza significativa l'instaurazione di una collaborazione sinergica tra i diversi professionisti impegnati nel reparto di emergenza (i protagonisti della situazione acuta di accoglienza in PS sono principalmente le Forze dell'Ordine e le figure sanitarie)¹³⁸.

¹³⁷ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

¹³⁸ L. Ferrajoli, *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in Quest. Giust. 2006, n. 4, 797; E. Demetrio Crespo, *Il “diritto penale del nemico”. Darf nicht sein!*, in Studi quest. crim. 2007, 46 ss., C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

Parimenti fondamentale è l'atteggiamento adottato da tutte queste figure professionali nei confronti della donna¹³⁹.

Solitamente, il paziente, quando giunge all'interno del centro di emergenza, assume un atteggiamento difensivo e manifesta ansia, rabbia e stati dissociativi. Se questi stati psico-fisiologici difensivi perdurano, stando ad una ricerca condotta Osterman et al. (2001)¹⁴⁰, possono compromettere la valutazione medico-forense riducendo la propensione alla collaborazione della vittima¹⁴¹.

“Per quanto concerne la visita medica, la donna potrebbe esperire un'intensa paura relativamente all'essere toccata durante l'esame medico.

L'ispezione vaginale e rettale potrebbe infatti agire da trigger per flashback e memorie intrusive e ciò potrebbe ostacolare il buon esito dell'accertamento¹⁴²”.

¹³⁹ M. Donini, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in Studi quest. crim., n. 2/2007, L. Risicato, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile*, Torino 2019, 5, C.E. Paliero, *Pragmatica e paradigmatica della clausola di “extrema ratio”*, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, 1456, F. Mantovani, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2007, 472, C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

¹⁴⁰ Osterman JE, Barbiaz J & Johnson P (2001), *Emergency psychiatry: Emergency interventions for rape victims*, *Psychiatric Services*, 52(6), 733-740.

¹⁴¹ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908, anche C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

¹⁴² A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

Fattore decisivo della complessiva procedura terapeutica è quello di spingere, rectius “accompagnare” la vittima verso una percezione dell’ ambiente in cui trova sicuro, di ascolto empatico e di comprensione. In questo senso, la presenza di uno psicologo specificatamente formato potrebbe risultare utile, non solo dopo, ma anche prima e durante la valutazione medica per stabilire un fruttuoso contatto con la vittima¹⁴³.

Con riferimento al genere del Professionista Sanitario che si occupa della vittima, secondo Jordan, in forza di uno studio da lui condotto nel 2001¹⁴⁴, le donne riferiscono di sentirsi meglio se il medico che le visita sia di un genere diverso da quello del persecutore. Tuttavia, in uno studio condotto successivamente, lo stesso studioso evidenzia come “la variabile di genere non sia necessariamente correlata a una maggiore empatia nella conduzione del processo. Professionalità, calore e sensibilità sono le caratteristiche desiderate, acquisibili solo attraverso un training specifico per lo sviluppo delle capacità empatiche, di accoglienza e di intervista, indipendentemente dal genere del Professionista Sanitario¹⁴⁵”.

¹⁴³ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

¹⁴⁴ Jordan J (2001), *Worlds Apart? Women, Rape and the Police Reporting Process*, British Journal of Criminology, 41(4), 679-706.

¹⁴⁵ A.M, Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

Un aspetto che influisce notevolmente sul proseguimento delle pratiche giuridiche è l'atteggiamento delle Forze dell'Ordine nei confronti della vittima. Diversi studi hanno rivelato che per le vittime di violenza sessuale l'esperienza della denuncia e degli eventi successivi è stata immensamente traumatizzante. Durante l'espletamento della fase interrogatoria operata da parte delle Forze dell'Ordine, molte donne si ritrovano a ripercorrere la vicenda davanti agli occhi e alle orecchie di chi non è sempre comprensivo, anzi, al contrario, talvolta assume atteggiamenti minimizzanti, pregiudizi e attribuzione della colpa¹⁴⁶. Ciò non fa altro che far perdere alla vittima la fiducia nel sistema giuridico, la quale teme di non essere creduta e si sente umiliata. La paura di non essere credute (o addirittura di essere incolpate) da parte degli agenti di polizia e dei rappresentanti della giustizia è tra i principali motivi per cui una violenza sessuale non viene denunciata¹⁴⁷.

Uno studio di Rich e Seffrin “ha coinvolto oltre quattrocento agenti di polizia per conoscere il loro grado di condivisione dei cosiddetti “miti dello stupro”.

I “miti dello stupro” si sostanziano in atteggiamenti e convinzioni, sovente

¹⁴⁶ C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

¹⁴⁷ C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

non veritieri, ma diffusi e consolidati nella popolazione che consentono di negare e di giustificare l'aggressione sessuale maschile contro le donne¹⁴⁸.

Grazie alla ricerca predetta è stata dimostrata la presenza di una stretta connessione tra il grado di accettazione di tali miti e la modalità con cui viene eseguito l'interrogatorio della vittima di violenza sessuale (maggiore è il grado di condivisione, maggiori sono gli atteggiamenti minimizzanti).

La variabile del genere è decisiva: le donne hanno un grado di accettazione dei miti dello stupro minore rispetto agli uomini. Peraltro, vantano, in questo settore, capacità di intervista più elevate.

Le donne vittime di stupro non devono essere assegnate casualmente né a un qualunque membro delle Forze dell'Ordine, né a una donna qualsiasi, bensì a chi abbia un basso grado di accettazione dei miti e alte capacità di intervista.

Una volta inquadrare le diverse figure professionali (infermiere, medico, autorità) sarebbe preferibile che queste vengano conservate senza che si alternino con altri colleghi, al precipuo fine di evitare che alla vittima vengano

¹⁴⁸ C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

rivolte a più riprese le medesime domande e che essa sia costretta a rivivere l'esperienza traumatica attraverso il racconto ripetuto della vicenda¹⁴⁹.

¹⁴⁹ C.Politi, A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.1, 1 FEBBRAIO 2020, pag. 113.

Conclusioni

L'annosa problematica della violenza di genere impone una reazione sanzionatoria ordinamentale, in grado di offrire alle vittime una tutela tanto interna all'ordinamento nazionale, quanto multilevel .

Dal primo punto di vista, prim'ancora dei mutamenti normativi intervenuti negli ultimi anni, non vanno certo trascurate le norme costituzionali già poste a presidio dell'uguaglianza di genere.

Guardando al codice penale, esso è invece ab origine dotato di fattispecie incriminatrici in grado di offrire tutela alla parte debole del rapporto di genere. Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 572 e 609-bis c.p. ma anche l'art.612 bis, così come riformato dal neonato Codice rosso.

Tra gli interventi normativi più recenti, occorrerà segnalare e soffermarsi proprio sulla legge n. 154 del 2001, su quella n. 38 del 2009, su quella n. 119 del 2013 e infine sulla n. 69 del 2019, le quali tutti hanno come minimo comun denominatore l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Sono, infatti, tutte protese, come si vedrà, a offrire una più solida tutela alle vittime di violenza di genere e con l'ultima delle quali, la legge n. 69 del 2019, il legislatore ha innovato tout court l'ordinamento vigente, introducendo novità di carattere sostanziale da quelle di natura procedurale.

Dal primo punto di vista, occorre riferire dell'introduzione delle nuove norme incriminatrici di cui agli artt. 387-bis c.p. e 558-bis c.p.. La prima norma, punisce con la reclusione colui che viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La seconda, dal canto suo, reprime invece chi "con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile". In risposta a istanze sociali ormai da tempo provenienti da più parti, è stata poi introdotta all'art. 583-quinquies c.p. la specifica ipotesi delittuosa di "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso". Infine, col nuovo art. 612-ter viene sanzionato il c.d. "revenge porn", ossia la condotta di colui che in qualsiasi modo diffonda, anche indirettamente, "immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate".

Dal punto di osservazione procedurale, oltre a innovazioni di carattere minore, è d'uopo dar conto delle novità che hanno ispirato il nome dell'intervento del legislatore. L'articolato normativo introduce infatti il c.d. codice rosso, ossia alcune norme processuali tese a garantire una più pronta risposta dell'ordinamento penale ai reati c.d. di genere. In particolare, dinnanzi a queste fattispecie delittuose si segnala l'introduzione di rapidi obblighi informativi dei magistrati a carico della Polizia Giudiziaria e

l'obbligo, gravante sul pubblico ministero, di assumere, nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla vittima e da chi ha presentato la querela.

In definitiva, l'ordinamento italiano sembra rispondere, già dal suo assetto primigenio e, ancora più, da quello risultante dalle riforme summenzionate, alle istanze di tutela delle vittime di violenza di genere avanzate dalla società civile.

In definitiva, è innegabile come la discriminazione di genere costituisca, alla luce di quanto analizzato nel lavoro, un abuso dei diritti umani fondamentali nonché un crimine in grado di assumere anche natura transnazionale.

Naturale conseguenza di ciò è l'insufficienza di una tutela a opera dell'ordinamento nazionale, occorrendo per contro un consistente apporto sovranazionale.

BIBLIOGRAFIA

Adkins, L. (2001). *Cultural Feminization: "Money, Sex and Power" for Women*, "Signs", 26, 3, pp. 669-695; in particolare, pp. 675-676.

Adkins, L. (2001). *Cultural Feminization: "Money, Sex and Power" for Women*, "Signs", 26, 3, pp. 669-695; in particolare, pp. 675-676.

Arcidiacono C., Di Napoli I. (2012), *Sono caduta dalle scale... I luoghi e gli atti di violenza di genere*. Milano: Franco Angeli, pp. 23 -24.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993). Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. Risoluzione 48/104.

Baernstein, R.(2006). *Sposa, figlia, sorella e vecchia madre. Invecchiare donna in età moderna, tra demografia e cultura*, in *Storia delle donne*, 2 (2006), Firenze, Firenze University Press. p. 213.

Barbagli, M. (1984). *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*. Bologna: Il Mulino, p. 16.

Bertolino M., *Il minore vittima di reato*, Torino, 2010, p. 3 ss.

Bertolino M., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

Bertolino M., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2015, pag. 1710.

Bourdieu, P. (1998). *La domination masculine*. Paris: Seuil.

Cadoppi A., *art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, 4° ed., Padova, 2007, pp. 465 ss.;

Caringella P., M. De Palma, S. Farini, A. Trinci, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Roma, Dike giuridica ed., 2010, p. 1025.

Casalini, B. (2016). *Ingiustizia epistemica: note su un dibattito di teoria politica*, in A. Simone e F. Zappino (a cura di), *Fare giustizia. Neoliberalismo, diseguaglianze sociali e desideri di buona vita*, Milano, Mimesis, pp. 129-141,

Cheli, E. (2005). *Relazioni in armonia*. Milano: FrancoAngeli.

Ciaroni L., *Le forme di tutela contro la violenza domestica*, in *Giur.merito*, fasc.9, 2006, pag.1840.

Ciccone, S. (2009). *Essere maschi. Tra potere e libertà*. op.cit., pp.31-32.

Ciccone, S. (2013). *La differenza maschile come risorsa politica*, in Femen, La nuova rivoluzione femminista. Turri, M.G. (a cura di). Milano: Mimesis, Milano, p. 67.

Concas A., *Il reato di stupro*, in www.diritto.it, 2018.

Cornacchia A., Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1761.

Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>.

De Fazio L, & Galeazzi GM (2005). *Stalking: il fenomeno e la ricerca*. In: Modena Group on Stalking (a cura di). *Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*. Franco Angeli, Milano, pp. 15-38.

Demetrio Crespo E., Il "diritto penale del nemico". Darf nicht sein!, in Studi quest. crim. 2007, 46 ss.,

Donini M., *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in Studi quest. crim., n. 2/2007,

European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against women: an EU-wide survey. Disponibile su:

<http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>.

Ferrajoli L., *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in *Quest. Giust.* 2006, n. 4, 797;

Fiandaca G., *Relazione di sintesi*, in AA. VV., *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/96, Profili giuridici e criminologici*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2001, p. 242.

Furguele, G. (1979). *Libertà e famiglia*. Milano: Giuffrè, p. 68.

Garofoli R., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Roma, NelDiritto ed., 2017, p. 277.

Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

Gino S., Lorenzino S., Castagna P., *Nuove strategie nella gestione della violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento*; in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fasc.2, 1 APRILE 2020, pag. 887.

Harmon RB, Rosner R, & Owens H (1995). *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*. *Journal of Forensic Sciences*; 40:188-196.

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/11/Lo-Monte_Approfondimenti.pdf

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FEMMINICIDIO_per_we b.pdf

Jordan J (2001), *Worlds Apart? Women, Rape and the Police Reporting Process*, *British Journal of Criminology*, 41(4), 679-706.

Leccardi, C. (2016). *Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale*. Milano: Guerini Studio, p.20.

Leccardi, C. (2016). *Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale*. Milano: Guerini Studio, p.20.

MacKinnon C., *Le donne sono umane?*, Bari, Laterza, 2012.

Mackinnon, C.A. (2014). *La sessualità del genocidio*, in Ead., *Le donne sono umane?*. Roma-Bari: Laterza, pp. 94-124.

Maffeo V., ne *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con mod. dalla l. n. 38 del 2009)*, op.cit.

Magaraggia S., Cherubini D. (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

Mantovani F., *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2007, 472,

Marini G., *Delitti contro la persona*, 2° ed., Torino, 1997, pp. 296 ss;

Marini G., *Delitti contro la persona*, 2° ed., Torino, 1997, pp. 296 ss;

Masarone V., *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in Arch. pen. (Web), 2017, n. 3, p. 1 ss

Maugeri A.M., *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2, 1 GIUGNO 2020, pag. 908.

Mullen PE, Pathé M, Purcell R, & Stuart GW (1999). *Study of stalkers. American Journal of Psychiatry*; 156:1244-1249.

Mullen PE, Pathé M, Purcell R, & Stuart GW (1999). *Study of stalkers. American Journal of Psychiatry*; 156:1244-1249.

Osterman JE, Barbiaz J & Johnson P (2001), *Emergency psychiatry: Emergency interventions for rape victims*, *Psychiatric Services*, 52(6), 733-740.

Paliero C.E., *Pragmatica e paradigmatica della clausola di "extrema ratio"*, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, 1456,

Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child*, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.

Parziale Y., *il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori. The Victim Role Between Law and Neuroscience. The Case Of Child*, Cassazione Penale, fasc.5, 1 MAGGIO 2020, pag. 2139.

Paulesu P., *Vittime del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di) *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 156

Pecorella C., *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 1183, anche Basile F., *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *DPU – Diritto Penale e Uomo - Criminal Law and Human Condition*, anche NATALINI A., *Maltrattamenti: scende in campo l'aggravante speciale*, in *Guida dir.*, 37, 7 settembre 2019, pp. 83 ss.,

Pitch, T. (2008). *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne. Studi sulla questione criminale*, III, 2: pp. 9 -10, in Magaraggia, Cherubini (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*. Torino:Utet, p.41.

Politi C., A.Gabbin, Sara Gino, Luciana Caenazzo, *criticità operative in merito alla gestione della violenza sessuale alla luce del D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2017*, in

Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1
FEBBRAIO 2020, pag. 113.

Risicato L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile*,
Torino 2019, 5,

Roia F., *Crimini contro le donne: Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco
Angeli ed., 2017, p. 56.

Romito P., Melato M. (2013), *La violenza sulle donne e minori. Una guida per chi
lavora sul campo*. Roma: Carocci Faber, pag. 141.

Russo D., *A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere*, in *Sistema Penale*, n. 1/2020.

Venturoli M., *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli,
2015, Lamannuzzi M., *Vulnerabilità e predisposizioni vittimogene: una politica
criminale più sensibile alle vittime deboli*, in M. F. Cortesi e altri, *Sistema penale e
tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, e-book, 2015, p. 31 ss.

Vessichelli M., *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni, ora è più difficile la
strada del patteggiamento*, in *Guida al dir.*, n. 9/1996, pp. 21 ss.

Vessichelli M., *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni, ora è più difficile la
strada del patteggiamento*, in *Guida al dir.*, n. 9/1996, pp. 20 ss.

Violante M.G., G. Coppola, I. Grattagliano, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura-stalking*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 1 AGOSTO 2020, pag. 1849.

Wheatley R, Winder B, & Kuss DJ (2020). *What are the features of psychopathology for men who commit stalking offences? A systematic review*. *Aggression and Violent Behavior*; 55:1-15.

Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

Zara G., *La psicologia della vittima ideale e della vittima reale, essere vittime e diventare vittime di reato*, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 615.

Zona MA, Sharma KK, & Lane J (1993). *A comparative study of erotomaniac and obsessional subjects in a forensic sample*. *Journal of Forensic Sciences*; 38:894-903.